

INTRODUZIONE

“Il livello di civiltà di un Paese si misura osservando la situazione delle sue carceri”.

Questa frase di Dostoevskij la dice lunga sulla condizione carceraria e su quello che il carcere deve e può rappresentare per una società e per uno Stato.

Le condizioni delle carceri italiane sono state, dal dopoguerra ad oggi, troppo spesso considerate, e non a torto, indegne di una nazione civile, portando più volte il nostro Paese – anche di recente – all’attenzione dell’Unione europea e di Amnesty International, organismi che hanno espresso giudizi molto severi sulle condizioni della vita penitenziaria in Italia, sollecitando interventi correttivi molto profondi.

Secondo uno stereotipo culturale dominante, ma non condiviso, il carcere è un’istituzione necessaria in una società civile. Esso è in questa inserita, ma da essa nettamente separata, in quanto accoglie al suo interno la cosiddetta “*parte marcia*” dei consociati che ivi vengono reclusi a scontare i loro “*peccati*”.

Dunque, il cittadino “*onesto*” è, o sarebbe, del tutto indifferente alle condizioni di vita dei reclusi ma, a parte il fatto che un incidente di percorso potrebbe capitare a chiunque, non si deve mai dimenticare che la pena non può, né deve, consistere in una forma di vendetta della società, ma deve tendere al recupero di coloro che hanno sbagliato.

La stessa Costituzione italiana, al terzo comma dell’articolo 27, recita che “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”.

Ciò significa che, pur riconoscendosi la dimensione afflittiva della pena, il detenuto non deve essere mai privato della sua dignità di essere umano, né della speranza di poter ricominciare una vita diversa, attivando nelle carceri, a tal fine, anche una funzione educativa mirata. Questo, soprattutto perché “è nella dignità della detenzione e nella sua capacità di recuperare alla legalità ed al lavoro il recluso, che si deve cercare di tendere e puntare, per costruire un carcere migliore, ma soprattutto per costruire cittadini migliori ed una società migliore e più sicura”.

Infatti, poiché i valori fondamentali della persona si formano e si concretizzano nella storia individuale e sociale di ciascuno è, dunque, attraverso l’educazione che si costruisce una persona umana, temprandola contro tutti quei fenomeni sociali che la condizionano negativamente.

La situazione reale, però, è ben lontana dagli obiettivi fissati dal nostro stesso costituente: basti pensare al fenomeno del sovraffollamento, della fatiscenza delle strutture penitenziarie, della insufficienza delle dotazioni di infrastrutture, dell’assistenza sanitaria prestata in modo tardivo e spesso inefficace, delle condizioni igieniche, che non riescono a garantire la protezione da infezioni e contagi, etc.

Dai numerosissimi rapporti elaborati da soggetti, istituzionali e non, sensibili al fenomeno in esame, si può dedurre che le condizioni di vita della popolazione carceraria violino, oltre al già citato articolo 27 della Costituzione, anche il divieto di trattamento degradante previsto in forma incompressibile dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, oggetto di numerose sentenze della stessa Corte Europea dei Diritti Umani, nonché le norme contenute nella Raccomandazione del Consiglio europeo n. 3, del 12 febbraio 1987, sulle "regole penitenziarie europee" – per non dimenticare la normativa nazionale – le disposizioni contenute nel DPR 230/2000 e nella legge n. 354/1975, che disciplinano proprio l'Ordinamento Penitenziario.

Se volgiamo uno sguardo alla peculiare situazione italiana, possiamo notare come, già nel periodo fascista, furono molteplici le iniziative a favore del detenuto: l'assistenza post-carceraria, l'istituzione dei consigli di patronato e dei centri d'incontro etc. anche se tutte queste proposte si scontrarono con l'immobilismo legislativo, tipico di quell'epoca politicamente securitaria e non trovarono appoggi reali nella fase attuativa.

Fu solo successivamente, intorno agli anni '60, che i detenuti cominciarono a rivendicare più innovazioni di carattere legislativo, come la riforma dei codici penale e di procedura penale e l'introduzione dell'Ordinamento Penitenziario.

La protesta nelle carceri comunque, in quegli anni, ma anche dopo, nonostante tutto, non si placava, anzi, trovava nuove attenzioni in seno all'opinione pubblica.

Cantanti, giornalisti, intellettuali, infatti, si fecero portavoce delle tristi condizioni della vita detentiva, chiedendo un risveglio del senso di umanità e di giustizia.

Ma guardare solo a questo aspetto è del tutto insufficiente.

Si mettevano in discussione il carattere oppressivo del carcere e il trattamento intramurario, si segnalava il fallimento dei centri clinici per la salute, veri e propri *lagher*, e si chiedeva di dare più spazio alle misure alternative.

I detenuti chiedevano parità di diritti e di salari rispetto a tutti gli altri lavoratori, tanto che si plaudiva ad innovazioni come la *probation* e la libertà condizionale, le iniziative culturali, ricreative e sportive e le occasioni di contatto con il mondo esterno.

Numerose furono allora le proposte di riforma, ma nessuna prevedeva soluzioni concrete e generalmente condivise.

Irrisolti, infatti, rimasero i problemi legati all'edilizia delle strutture di detenzione o quelli relativi all'insufficienza del personale di Polizia Penitenziaria, dell'assistenza sociale e dell'educazione.

Sicuramente ad una cosa, però, le proteste servirono: a cambiare, almeno formalmente, la concezione del carcere, da strumento punitivo a strumento del recupero sociale del condannato. Tutto ciò, purtroppo, solo nel luogo teorico della previsione normativa.

LA PENA

“.....Perchè ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi”. (Cesare Beccaria – “Dei delitti e delle pene”).

Beccaria scrisse il suo trattato oltre 250 anni fa, e già allora evidenziava come la pena non debba essere uno strumento per *“raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso”*, ma uno strumento per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro, ad opera dello stesso criminale o di qualcuno che dalla impunità di chi delinque potrebbe essere incoraggiato.

La pena, quindi, lungi dall'essere la rivisitazione di una forma tribale di vendetta, deve essere vista, in quel contesto, come un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale.

Da allora, l'attenzione per le condizioni dei carcerati, le disquisizioni sulla natura e la funzione della pena, sono state una costante presenza nel dibattito etico-politico delle società liberali europee ed in Italia.

E non a caso, l'Assemblea costituente volle fissare, nell'art. 27, terzo comma, della nostra Carta costituzionale, una concezione punitiva in armonia con il principio della non afflittività della pena, ove recita: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

L'illuminismo, quindi, rappresentò, anche per il mondo della giustizia più recente, un momento di cambiamento che produsse modifiche significative nelle modalità di esecuzione delle pene.

In particolare, si passò dalle pene corporali pubbliche di natura spettacolare alla prigione, considerata più adatta ai principi illuministici.

Nell'uno e nell'altro caso appare tuttavia evidente che all'effetto meramente punitivo si aggiunge, comunque, anche quello deterrente. Ma con altrettanta chiarezza si manifesta un diverso tipo di impatto legato, appunto, alle diverse modalità di applicazione della pena, che non poteva più costituire un modo per *“annientare fisicamente il reo”*, né per *“sottoporlo a supplizi miranti a dimostrare la superiorità delle istituzioni in termini violenti”*.

A tale risultato si pervenne anche con una serie di procedure trattamentali che possono apparire solo il frutto di una burocrazia penitenziaria accentuata ma che, in realtà, rispondono, nella concezione del legislatore, a logiche di educazione alla legalità.

Il carcere, tuttavia, sin da molte centinaia di anni prima dell'illuminismo, ha sempre svolto un compito legato alla pena, solo che allora veniva considerato una sorta di attesa prima del processo e della esecuzione finale della pena stessa.

Nella nuova concezione, dunque, il carcere risponde all'esigenza di umanizzare la punizione ed alle critiche rivolte dai riformatori in materia di pena di morte. La carcerazione, quindi, assume, in quella fase storica, il concetto di luogo di espiazione,

nel senso religioso del termine ed anche il carcere è progettato come una sorta di convento.

Il concetto di espiazione si evolve, però, anche verso una concezione terapeutica volta, oltre che a “risarcire” la società per il danno subito, anche ad avviare forme di rieducazione finalizzate al reinserimento sociale.

Un elemento importante, oltre quelli già sommariamente indicati, attiene alla disciplina, vale a dire alla rieducazione verso il rispetto delle persone, delle istituzioni, delle procedure, dunque, una disciplina intesa come terapia rivolta a chi, avendo deviato, ha perso l’abitudine non solo verso il rispetto della legge ma persino verso le più comuni regole di convivenza. Ecco perché, per esempio, qualsiasi istanza rivolta dal detenuto all’Amministrazione penitenziaria, segue un percorso, talvolta un rituale, che può apparire appesantito e complesso ma che dovrebbe assolvere proprio all’obiettivo descritto, anche attraverso la scansione di tempi e comportamenti individuali o collettivi in seno alla struttura carceraria.

Lo strumento della pena calcolata in anni, mesi e giorni e/o in cifra economica, consente la sua esatta misurabilità e la proporzionalità rispetto all’entità del reato ed alla pericolosità del reo, permettendo il rispetto del principio di eguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla pena, adeguandosi altresì al modello astratto e generale della legge.

L’equazione che si viene a determinare è dunque: *pena sta a colpevolezza come retribuzione sta al danno*. Ma così come le somme in denaro possono essere pagate con modalità varie, anche le pene detentive possono essere scontate in tanti modi, cioè con forme esecutive diverse.

In tal senso, tra i criminologi si sviluppano, tra l’altro, due scuole: quella che prevede una concezione retributiva della pena, legata alla forma astratta del lavoro umano, misurato dal tempo, ed una concezione rieducativa, che prevede la possibilità di consentire il recupero del recluso e la valutazione del medesimo ai fini della rimodulazione della pena, intesa sia come privazione della libertà, sia come qualità di vita nel carcere o fuori dal carcere.

LA LEGGE 354/1975

Solo grazie alla legge 354/75, per la prima volta nel nostro Paese, l’organizzazione penitenziaria ed il trattamento dei detenuti sono stati disciplinati tramite un atto di formazione primaria, che ha sostituito la precedente disciplina regolamentare.

Un’altra novità importante riguarda, in proposito, la maggiore attenzione riservata al detenuto, prima considerato come mero destinatario dell’attività amministrativa o delle norme che ne disciplinano la condotta, oggi, invece, visto come soggetto attivo, destinatario di azioni volte alla risocializzazione e alla difesa dei suoi diritti.

La legge 354/75 è suddivisa in due Titoli principali: il primo è dedicato al trattamento penitenziario, cioè al complesso delle regole che disciplinano

l'esecuzione della pena detentiva; il secondo ha per oggetto le disposizioni relative all'organizzazione. Entrambi i Titoli si ispirano, formalmente, agli stessi principi guida del rispetto dei Diritti fondamentali della dignità delle persone, da cui scaturiscono quelli di umanità ed imparzialità, quello di sicurezza degli istituti penitenziari, nel rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, e quello di individuazione del trattamento, mediante il quale il detenuto può diventare protagonista del suo processo di risocializzazione.

Nella legge in questione sono, infatti, presenti disposizioni fortemente orientate verso la funzione social-preventiva della pena e verso il rispetto della dignità del detenuto, proprio come richiesto dall'art. 27 della Costituzione.

L'attuazione del principio di umanizzazione della pena è stata affidata a tutte quelle norme che garantiscono il servizio sanitario o l'assistenza psichiatrica ai detenuti; ma anche a quelle sul vestiario, che permettono, sia pure con talune limitazioni, di indossare indumenti propri rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione penitenziaria; a quelle sull'igiene personale dei detenuti, che danno la possibilità di usufruire di bagni, docce ed altri oggetti per la cura personale; a quelle sull'alimentazione, assicurando pasti sani ed abbondanti e, infine, a norme che si occupano delle condizioni degli ambienti carcerari e delle caratteristiche che essi devono possedere, ma che spesso non possiedono e su cui si stanno concentrando le maggiori attenzioni.

La legge in questione ha, altresì, regolato, in ossequio ai principi suddetti, anche i colloqui con i parenti ed i terzi; il diritto dei detenuti ad intrattenere rapporti di corrispondenza; nonché la possibilità di incontrare la famiglia anche all'esterno, in modo da rompere l'isolamento del carcere e facilitare il ritorno alla normalità da parte dei reclusi.

I detenuti, a loro richiesta, possono inoltre essere inseriti in un programma particolare che prevede sia la possibilità di partecipare ad attività educative, culturali e ricreative, sia l'occasione di svolgere attività lavorative o di formazione professionale.

Per realizzare le attività indicate, il legislatore ha ampliato i ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, introducendo, oltre alle figure tradizionali di operatori penitenziari, figure professionali nuove come quella dell'assistente sociale, dell'educatore, dell'esperto per l'osservazione ed il trattamento, dell'assistente volontario, unitamente alla figura del Magistrato di Sorveglianza ed alla istituzione di Centri di servizio sociale per i detenuti adulti.

C'è da dire, tuttavia, che, al momento, l'organico di queste figure penitenziarie è abbondantemente sottodimensionato.

I CONSIGLI DEI DIRITTI DEI DETENUTI ANTENATI DEI GARANTI

Fin dai primi anni di vita della nostra Repubblica era stata avvertita l'esigenza di riformare il sistema penitenziario, nel senso di assicurare una maggiore tutela dei

diritti ai detenuti e a tutti coloro che, a qualunque titolo, si trovavano in condizione di restrizione della libertà personale.

È in questa logica che va letta la legge 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Essa prevede, agli articoli 74, 75, 76 e 77, l'istituzione dei CAS (Centri di Aiuto Sociale) che, senza dubbio, possono essere considerati i precursori dei moderni Garanti dei diritti dei detenuti, in quanto questi e quelli si collocano in un contesto di figure con compiti di promozione del benessere dei ristretti e del loro reinserimento sociale.

La legge 354/75 prevedeva che tali organismi venissero istituiti nel capoluogo di ciascun circondario, presso ogni Tribunale, presieduti dal Presidente del Tribunale (o da un Magistrato da lui delegato), composti dal Presidente del Tribunale dei minori, da un Magistrato di Sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da uno della Provincia, da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno designato dal Prefetto o dal Sindaco, dal medico provinciale, dal dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'Ordinario diocesano, dai Direttori degli istituti penitenziari del circondario. A questi soggetti sarebbero stati aggregati altri sei componenti, nominati dal Presidente del Tribunale fra personale qualificato nell'assistenza sociale, designato da enti pubblici e privati. Costoro si sarebbero dovuti impegnare a prestare la loro opera gratuitamente, in ossequio all'articolo 2 della nostra Costituzione, che impone ad ogni cittadino "l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale".

Dunque, il legislatore aveva previsto una composizione oltremodo eterogenea che coinvolgesse una pluralità di figure professionali anche solo latamente impegnate nel settore di cui ci si sta occupando. Ciò al fine di promuovere e realizzare un'azione efficace ed efficiente per il conseguimento degli obiettivi sanciti agli articoli 75, 76 e 77 della legge 354/75 già citata.

I CAS furono, quindi, concepiti quali strumenti di ausilio ai detenuti per un loro reinserimento sociale, con il compito di mantenimento delle relazioni tra gli internati e le loro famiglie, oltre ad essere preposti alla segnalazione alle autorità competenti dei bisogni delle famiglie dei detenuti che necessitavano di interventi speciali.

Tali strutture, inoltre, dovevano fungere anche da organismi di supporto e di assistenza alle vittime e, in casi particolari, anche ai familiari delle vittime stesse.

In più, l'articolo 75 della legge stabiliva che i Consigli fossero deputati ad intrattenere relazioni costanti con i "liberandi" per cogliere i loro bisogni e provvedere anche al loro reinserimento sociale.

Nella consapevolezza che l'esigenza primaria di coloro che si riaffacciavano alla vita nella società sia sempre stata quella di trovare un'occupazione lavorativa, che li affranchi dallo stato di indigenza, spesso causa primaria di azioni delittuose, fu previsto che i CAS assumessero notizie sulla disponibilità di posti di lavoro nel circondario, affinché fosse assicurata l'assunzione ai liberati residenti nel circondario stesso. Inoltre, i Consigli di Aiuto Sociale avrebbero dovuto presiedere all'organizzazione di corsi di qualificazione professionale per coloro che, ormai

liberi, necessitavano di integrare la loro preparazione e che, in assenza di questa, non potevano essere, pertanto, immediatamente collocati in attività produttive.

Dunque, gli interventi connessi con il reinserimento sociale del recluso costituivano, sin dal 1975, la scommessa più importante il cui esito passa spesso dalla concreta possibilità di ottenere un posto di lavoro.

È per questo motivo che il legislatore aveva previsto che i Consigli di Aiuto Sociale si avvalessero dell'ausilio dei comitati per l'occupazione, organismi interni ai consigli stessi, che avevano il compito specifico di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di pena.

Con il DPR 24 luglio 1977, n. 616, venne disposto che parte delle competenze dei CAS passassero agli enti locali, secondo modalità che sarebbero state stabilite da una circolare ministeriale. L'allora Ministro di Grazia e Giustizia, in adempimento agli obblighi imposti dal decreto presidenziale sopracitato, emanò, in data 12 dicembre 1977, ben due circolari, con le quali veniva disposto che, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, cessassero alcune attribuzioni dei CAS e, in particolare, essi avrebbero dovuto dismettere l'assistenza post-penitenziaria agli ex detenuti, quella economica alle famiglie dei detenuti e l'assistenza alle vittime del delitto.

La legge appena esaminata mostra come il legislatore abbia manifestato una sensibilità non irrilevante nei confronti dei diritti dei detenuti e un'attenzione particolare a quella delicatissima porzione di vita che segue la restrizione della libertà personale di soggetti che, comunque, versano in condizioni di disagio personale e sociale.

Purtroppo, v'è da dire che, in realtà, gli organismi di cui abbiamo parlato, e cioè i Consigli di Aiuto Sociale, non furono mai operativi, laddove istituiti.

Nel 2003, infatti, il gruppo consiliare della Regione Piemonte "Radicali – Lista Emma Bonino" ha promosso un'attività di indagine in relazione all'applicazione della legge 354/75: i 164 Tribunali italiani sono stati invitati a fornire notizie ed informazioni sulla costituzione e sull'attività dei Consigli e, dalle risposte ricevute, si è potuto evincere che si è trattato di un'esperienza del tutto fallimentare: su novantuno risposte ricevute, è stato constatato che i Consigli sono stati istituiti solo in quattordici circondari, ma, in ogni caso, non sono mai stati operativi.

LEGGE GOZZINI

È solo dopo l'emanazione della legge Gozzini (10 ottobre 1986, n. 663) che i detenuti cominciarono a ricevere una più forte tutela.

Essa fu emanata per soddisfare due esigenze: quella di garantire un trattamento individualizzato, anche al di fuori dagli istituti penitenziari, e quella di assicurare la sicurezza, sia all'interno che all'esterno del carcere.

Questa legge rafforzò la convinzione che alla pena detentiva si dovesse fare ricorso solo come estrema *ratio*. Questo risultato venne ottenuto ampliando le ipotesi

di applicabilità delle misure alternative ed in particolare introducendo la detenzione domiciliare, consentendo loro di poter usufruire di permessi premio ed attivando la realizzazione di meccanismi che rendessero più attiva la partecipazione dei detenuti al trattamento.

La legge Gozzini si occupò anche dei problemi relativi alla sicurezza, assoggettando il regime di esecuzione penitenziaria ai principi di riserva di legge e di determinatezza.

Alla legge 663/86 si deve anche l'introduzione della sorveglianza speciale, riservata a tutti coloro che, con il loro comportamento, "compromettevano la sicurezza" o turbano l'ordine degli istituti (il regime di sorveglianza speciale veniva disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione penitenziaria, previo parere del consiglio di disciplina).

La maggiore attenzione verso i detenuti è testimoniata anche dalla possibilità, ad esempio, di professare la propria religione; dalla attribuzione alle detenute, con prole di età inferiore ai tre anni, di godere del regime di semi libertà e del diritto di usufruire, a tal fine, di case ricavate da edifici di civile abitazione; dal riconoscimento, nei confronti dei detenuti minori, di permessi premio di durata maggiore rispetto a quelli previsti per gli adulti. Se, dunque, da una parte si registrano azioni di sensibilizzazione verso i soggetti privati della libertà, dall'altro si tenta di migliorare la legislazione ancora carente in molti punti.

Tutti questi interventi normativi furono però frenati a causa della logica conseguenza del proliferare dei delitti che suscitarono un impetuoso allarme sociale.

Il fronte su cui agiva il nuovo intervento normativo, insomma, era duplice, poiché da un lato intendeva fornire, sia pure teoricamente, il miglioramento del regime detentivo, attraverso la collaborazione con la giustizia, dall'altro rafforzava la segregazione carceraria mediante l'impiego di strumenti di una certa efficacia.

IL GARANTE DEI DIRITTI DEL DETENUTO

Occorre partire dall'affermazione, certa e precisa, cioè che la persona privata della libertà rimanga titolare di un'ampia gamma di diritti e prerogative, la cui effettività, tuttavia, sembra più virtuale che reale.

È in tale contesto che si inserisce la figura del Garante dei diritti del detenuto che, in ambito penitenziario, ha e esercita il ruolo di tutore delle persone che sono state private o limitate della libertà personale.

Tale organismo è stato istituito per la prima volta in Svezia, nel 1809, con il compito di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali.

Esso, nella seconda metà dell'ottocento, si è trasformato in organo di controllo dell'amministrazione pubblica e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura è presente in ventitre Paesi dell'Unione europea ma in Italia, benché siano stati istituiti uffici di garanzia presso numerosi enti territoriali,

tuttavia, non esiste ancora un Garante nazionale, per l'assenza di una legge che lo preveda e ne determini il ruolo e le funzioni, anche se diverse proposte di legge sono state presentate in Parlamento, e purtroppo alcune sono state bloccate in una fase avanzata dell'iter legislativo.

Il Garante dei diritti del detenuto, nell'attuale contesto interno sociale e giudiziario, ha un compito fondamentale, che è quello di affermare il rispetto della Costituzione italiana in relazione alle modalità di esecuzione della pena, affinché si realizzi in concreto, e non solo in teoria, la funzione riabilitante della stessa.

Per molto tempo la figura del Garante è stata equiparata, soprattutto ai fini dell'ingresso presso la struttura carceraria, a quella del volontario che presta la propria attività gratuitamente presso le stesse, ciò in considerazione della mancanza di riconoscimenti formali.

Oggi, alla luce di una codificazione più completa, anche se non del tutto esaustiva, egli riceve lamentele e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti e spiegazioni, sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie alla risoluzione della situazione di disagio.

A tal fine, il Garante può effettuare colloqui con i detenuti e può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 68 dell'attuale Ordinamento Penitenziario. La norma estende tali prerogative anche ai collaboratori dei Garanti.

Nella realtà, tuttavia, sempre in applicazione dell'articolo 17 della citata legge, il suo accesso presso le strutture penitenziarie fino al 2009, è sempre stato subordinato ad una autorizzazione del direttore del carcere, previo parere del Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Questa procedura, come è evidente, non agevolava i contatti con i detenuti, ma addirittura, spesso, impediva interventi urgenti, perché il perfezionamento dell'iter burocratico richiedeva qualche giorno, circostanza che rischiava di vanificare la misura che era necessario adottare. Come dicevamo, però, con l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 2009, n. 14, fortemente voluta dal Garante della Sicilia, si è di molto semplificato l'accesso in carcere dei Garanti, e dei collaboratori, agevolando la loro opera.

È evidente, pertanto, che il Garante debba essere concepito come il soggetto che deve realizzare un'utile attività di mediazione tra i numerosissimi attori coinvolti: da una parte, la variegata popolazione detenuta, dall'altra, l'amministrazione penitenziaria e, infine, l'amministrazione pubblica, le cui competenze sono spesso polverizzate in differenti uffici facenti capo a più strutture amministrative locali, in genere poco o per nulla coordinate tra loro.

La figura del Garante, quindi, è di rilevante importanza ma ancora non è prevista né disciplinata organicamente dalla legislazione del nostro ordinamento, ma solo da leggi regionali, che tra l'altro non sono state emanate in tutte le Regioni, o da delibere provinciali e/o comunali.

Rimane il dato che è solo la legge nazionale quella che potrà attribuire facoltà e pieni poteri, davvero effettivi ed efficaci ai Garanti. Per il momento, quindi, la normativa di riferimento rimane quella emanata da qualche Regione e i discreti

risultati fin qui conseguiti sono da attribuire alla sensibilità, alla ammirevole capacità e all'impegno personale dei Garanti, che alcuni enti locali, come Comuni e Province, e quindi non solamente Regioni, hanno saputo esprimere.

IL GARANTE SICILIANO

È stata più volte ribadita l'urgenza di una legge nazionale che conferisca una solida base giuridica all'Ufficio del Garante, così da consentirgli l'esercizio di poteri incisivi per la tutela delle persone in stato di detenzione.

In attesa del compimento dell'iter parlamentare di approvazione di un auspicato disegno di legge nazionale, i Garanti locali si configurano come occasione di anticipazione e sperimentazione delle potenzialità implicite nel ruolo, fornendo una valida opportunità di studio e di analisi che potrà costituire la base empirica da cui trarre le linee guida per la definizione della figura del difensore nazionale.

Il processo si è avviato nel 2003 quando, con delibera comunale, è stato istituito il Garante dei diritti del detenuto del Comune di Roma, a cui ha fatto seguito l'istituzione del Garante della Regione Lazio. Oggi i Garanti sono molti di più.

Le Regioni che hanno legiferato, ma non sempre attivato la figura del Garante, oltre al Lazio ed alla Sicilia, sono la Campania, le Marche, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e l'Umbria. Alcune Regioni, come la Lombardia, e la Valle D'Aosta hanno affidato la funzione di Garante dei detenuti al Difensore civico.

Diversi sono anche i Garanti provinciali, come quelli della province di Ferrara, di Lodi, di Milano, di Padova, di Trapani e di Enna ed i Garanti comunali: Bergamo; Bologna; Bolzano; Brescia; Ferrara; Firenze; Livorno; Nuoro; Pescara; Piacenza; Pisa; Reggio Calabria; Roma; Rovigo; San Severo; Sassari; Sondrio; Torino; Verona e Vicenza.

Esaminando da vicino la situazione siciliana, si può constatare come essa si presenti assai problematica: i trenta istituti di pena presenti nel territorio, infatti, sono per la quasi totalità strutturalmente inadeguati, alcuni carenti persino dei requisiti minimi stabiliti dalla Commissione europea contro la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.

Dunque, si avvertiva già da tempo l'esigenza di individuare nuove figure, accanto a quelle tradizionali, che esercitassero una funzione di controllo della legalità e di promozione della tutela dei diritti.

La Regione siciliana ha provveduto in tal senso con l'approvazione dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, con il quale è stato istituito nell'isola il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

A tale incarico può essere nominato, con decreto del Presidente della Regione siciliana, per sette anni, qualunque soggetto *“scelto fra le persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una*

consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti”.

Secondo la legge siciliana, il Garante ha il compito di promuovere ogni iniziativa atta a realizzare il corretto reinserimento sociale della persona privata della libertà personale e, in particolare, ne promuove l’inserimento lavorativo, dipendente o autonomo, mediante la riqualificazione professionale, il completamento del percorso scolastico o universitario e culturale in generale, intervenendo anche a favore di quei soggetti che scontano la pena in forma alternativa nel territorio della Regione.

Inoltre, il Garante vigila affinché siano rispettati i diritti dei detenuti e dei loro familiari, sollecitando, ove occorra, l’intervento delle autorità competenti per la risoluzione di problematiche specifiche.

Egli propone iniziative per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dei diritti fondamentali degli internati e del loro recupero sociale, mantiene relazioni costanti con le autorità amministrative competenti nella materia di cui si tratta, anche al fine di promuovere protocolli di intesa utili al conseguimento dei fini dell’attività.

Inoltre, il Garante esercita anche un generico potere di impulso nei confronti dell’Assemblea Regionale Siciliana, delle Commissioni Parlamentari, della Giunta e del Presidente della Regione, ai quali si è talvolta rivolto, anche attraverso la relazione annuale.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 5/2005, il Garante, infatti, deve presentare ai Presidenti dell’Assemblea e della Giunta, almeno una volta l’anno, una relazione sull’attività svolta, così da contribuire alla conoscenza della situazione negli istituti di pena e stimolare interventi istituzionali volti a migliorarne le condizioni.

La legge si preoccupa di garantire la necessaria indipendenza dell’organo e affida ad un decreto del Presidente della Regione l’organizzazione dell’Ufficio e la sua dotazione di mezzi e risorse, umane e materiali.

Con decreto presidenziale n. 169/SERV 1/ S.G. del 26 aprile 2007, è stato istituito l’Ufficio del Garante ed indicata la struttura, il dirigente e tutto il personale già interno alla Regione.

Il Garante, per ragioni di economicità e speditezza, per l’esercizio delle sue funzioni, inizialmente si è avvalso della struttura della Segreteria Generale (Area 3° predisposta alla tutela dei diritti umani e del cittadino) che dal 2006, pur mantenendo le proprie competenze, si è trasformata in Area di supporto per le attività del Garante.

A seguito della soppressione dell’Area 3°, un decreto Presidenziale, il n. 753, del 6 dicembre 2007, ha disposto che dal primo giorno dell’anno successivo l’Ufficio del Garante sarebbe stato articolato in una struttura centrale, corrispondente alla tipologia dell’Area, con sede a Palermo, e una struttura decentrata, con sede a Catania, insieme alla possibilità di istituire un’altra eventuale struttura. A tal proposito si era attivata anche Caltanissetta.

All’Ufficio centrale ed a quello periferico di Catania sono stati preposti due dirigenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, indicati e contrattualizzati dallo stesso Garante.

In assenza iniziale di una base logistica ed in attesa di una sistemazione definitiva, dalla data di nomina sino alla costituzione dell’Ufficio, l’attività svolta è

stata di natura prevalentemente organizzativa: sono stati presi i contatti con l'Amministrazione penitenziaria e con gli istituti di pena operanti in Sicilia; si è intrapresa l'assistenza ai detenuti; si è iniziata l'opera di divulgazione delle funzioni e delle competenze del Garante.

A tale ultimo fine, sono stati stampati e distribuiti manifesti sull'istituzione del Garante, sui suoi compiti e tutti gli indirizzi utili per contattarlo; con la medesima finalità è stato predisposto un sito web ed è stato elaborato un vero e proprio vademecum sulla vita penitenziaria "l'Ora d'aria", rivelatosi uno strumento prezioso di divulgazione dei diritti e doveri dei detenuti e delle possibilità secondo disposizioni di legge, di un loro reinserimento lavorativo e sociale.

Il Garante oggi è divenuto il punto di riferimento dei reclusi nelle strutture penitenziarie siciliane e dei ristretti siciliani in istituti penitenziari aventi sede nel resto del Paese, come meglio verrà illustrato successivamente.

I PARTE

L'ATTIVITA' DEL GARANTE IN SICILIA IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL DETENUTO

Dalla data di istituzione dell'Ufficio del Garante ad oggi sono state poste in essere molteplici attività a sostegno dei detenuti negli istituti siciliani.

Gli esiti non sempre sono stati fausti, nonostante l'impegno, a causa di una situazione strutturale disastrosa, di mancanza di fondi e, perché no, di una carenza normativa che in parte impedisce l'efficacia degli interventi.

Dalla relazione annuale del 2008, presentata al Presidente dell'ARS ed al Presidente della Regione, e da numerosi altri atti di denuncia – in particolare l'esposto presentato al Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) – si evince quale sia la situazione reale nelle carceri siciliane e quanto sia urgente operare.

Gli interventi del Garante sono, dunque, strettamente connessi al tentativo di risoluzione delle varie problematiche, più volte evidenziate, che sistematicamente, comunque, si continuano a presentare.

La scommessa più importante è costituita sicuramente dal reinserimento lavorativo del detenuto, dopo che abbia scontato il suo debito con la giustizia.

“Creare strutture nuove che sappiano preparare i detenuti di oggi a diventare cittadini di domani”.

Per fare questo occorre educare al lavoro, alla tolleranza ed al rispetto degli uomini. Occorre che i detenuti imparino un lavoro e vengano istruiti, alla legalità innanzitutto, e che lo Stato assicuri che la pena ed il trattamento carcerario siano realmente riabilitanti.

Bisogna, dunque, istituzionalizzare lo svolgimento di un'attività lavorativa durante il periodo di espiazione della pena. Essa consente al detenuto di impiegare utilmente il tempo della detenzione – che così sembra scorrere anche più velocemente – di produrre reddito e di acquisire una professionalità nuova spendibile dopo la sua riabilitazione. Nello stesso, con il lavoro, si realizza un'opera di risocializzazione nella misura in cui il soggetto interiorizza il valore del lavoro medesimo e del comportamento lecito per procacciarsi i mezzi di sussistenza per se e per la sua famiglia.

È presumibile – e altamente auspicabile – che il detenuto, dopo anni di addestramento al lavoro, maturi una nuova coscienza che si risolva nel desiderio di organizzare la sua vita in modo socialmente apprezzabile.

A tal fine, su proposta del Garante, allora semplice parlamentare regionale, è stata emanata una legge regionale, la n. 16, del 19 agosto 1999, che prevede la concessione di una sovvenzione economica a fondo perduto a favore dei detenuti (presso gli istituti di pena o in forma alternativa al carcere) che ne facciano richiesta per l'avvio di attività autonome professionali o imprenditoriali in qualsivoglia settore, o la sua prosecuzione.

I dati in possesso della stessa Amministrazione penitenziaria dimostrano che è molto bassa la percentuale di soggetti che ritornano a delinquere tra coloro che hanno usufruito di un serio programma lavorativo e di reinserimento, mentre, viceversa, è attualmente pari all'85% la recidiva commessa da chi non ha usufruito dei medesimi benefici.

Purtroppo, la legge 16/99, anche se ha dato risultati straordinari, laddove essa ha trovato piena applicazione, è stata, defanziata, con grande disappunto dei detenuti e della stessa Amministrazione penitenziaria.

È il caso di sottolineare che la Sicilia, unica Regione d'Italia, si era dotata di una legge in grado di offrire reali opportunità di reinserimento. Infatti, i soggetti che hanno beneficiato del contributo, la cui misura massima era prevista in euro 25.882,00, da corrispondere esclusivamente alle ditte fornitrici delle attrezzature e delle materie prime, non sono più tornati a delinquere. Si tratta di circa 130 soggetti che oggi mantengono se stessi e le loro famiglie attraverso l'attività finanziata nel corso della detenzione, ciò a conferma della veridicità dei dati sulla recidiva comunicati dall'Amministrazione penitenziaria e testè evidenziati.

L'ATTIVITA' DEL GARANTE IN SICILIA IL DIRITTO ALLA SALUTE

I Garanti, come ormai risulta noto, si prodigano affinché in vari campi vengano rispettati, in tutto e per tutto, personalità e dignità dei soggetti privati della libertà personale, per cui risulta doveroso annoverare tra le azioni del Garante, anche quelle che riguardano la salute di tali soggetti.

Una tra queste è l'applicazione del decreto legislativo n. 230/1999, che si occupa del riordino della medicina penitenziaria attraverso l'intervento dell'ASL.

L'articolo 1 contempla il "*diritto alla salute dei detenuti e degli internati*", e al primo comma si afferma "*i detenuti e gli internati hanno il diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano Sanitario Nazionale, nei Piani Sanitari Regionali e in quelli locali*".

Secondo l'articolo 2 spetta allo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali e agli istituti penitenziari concorrere responsabilmente alla realizzazione delle condizioni di protezione alla salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione e di educazione sanitaria, per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, contenute nel Piano Sanitario Nazionale, nei Piani Sanitari Regionale e in quelli locali.

Per quanto concernono le competenze esse spettano:

- al Ministro della Sanità, che esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del SSN negli istituti penitenziari;
- alle Regioni, che esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi;
- alle Aziende unità sanitarie locali, invece, sono affidati la gestione ed il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari (...);
- all'Amministrazione penitenziaria, che segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, all'esercizio dei poteri sostitutivi alle Regioni e al Ministro della Sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del decreto legislativo citato.

Al Ministero della Giustizia spettano anche i compiti di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove sono ricoverati i detenuti e gli internati.

All'interno dell'articolo 5 è previsto un Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario. Esso ha durata triennale ed è approvato con decreto, di natura non regolamentare, dal Ministro della Sanità e dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28/08/1977, n. 281.

Gli obiettivi che le Regioni devono realizzare, per la salute dei detenuti e degli internati, riguardano:

- i miglioramenti dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari;
- la realizzazione di modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari, anche di tipo dipartimentale: differenziati secondo la tipologia d'istituto;
- il soddisfacimento delle esigenze relative alla formazione specifica dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

Con D.P.C.M. del 1 aprile del 2008 è stato stabilito il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia, cui faceva capo, al Servizio Sanitario Nazionale, partendo dal presupposto, assolutamente corretto, che il recluso è un cittadino come gli altri e, dunque, egli deve poter disporre del trattamento sanitario spettante a qualsiasi soggetto.

Tutte le Regioni d'Italia hanno adeguato i loro ordinamenti al citato DPCM, tranne la Sicilia.

Su questo punto il Garante ha effettuato numerosi interventi tendenti a sollecitare i lavori della Commissione paritetica Stato – Regione, deputata alla predisposizione di un testo contenente le norme di attuazione del passaggio delle competenze, arrivando persino a denunciare l'inerzia dell'Assessore regionale alla Sanità del tempo.

E' giusto rilevare, di contro, la tempestività del governo in carica che, pochi giorni dopo il suo insediamento, ha disposto, a cura dell'Assessore alla sanità, la formulazione di un conforme disegno di legge ai fini del recepimento delle disposizioni nazionali.

L'ATTIVITA' DEL GARANTE IN SICILIA IL SOVRAFFOLLAMENTO

Una delle problematiche che maggiormente affligge i reclusi è quella legata al sovraffollamento penitenziario.

Le strutture siciliane sono, sotto questo aspetto, ormai al collasso, anche perché, purtroppo, molte sono fatiscenti e ciò rende ancora più gravosa la detenzione.

In alcuni istituti si raggiungono cifre impensabili, come nel caso di Piazza Lanza a Catania o all'Ucciardone di Palermo.

Dieci/dodici detenuti stipati in una cella di pochi metri quadrati, costretti a fare il turno per poter stare in piedi o per consumare i pasti; senza una branda, perché la cella non la contiene, sono talvolta costretti a dormire per terra. Questo è quanto è possibile vedere visitando le strutture appena citate.

Ciò che si vuole evidenziare è che il sovraffollamento non è soltanto una questione di numeri, certamente importante, ma è anche l'impossibilità di un minimo di privacy, una maggiore esposizione a malattie di tipo contagioso, molto frequenti in un carcere, la difficoltà, alle volte l'impossibilità, di svolgere attività trattamentali, poiché gli spazi in genere destinati alla "socialità" vengono utilizzati per allocare i ristretti. Tutto ciò rende la detenzione inumana e degradante.

Sotto questo aspetto si sottolinea che il Garante, nel corso dell'anno 2012, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Nazionale Forense sede di Catania, con la quale è stato stipulato un protocollo d'intesa a titolo gratuito, ha presentato due ricorsi: uno rivolto al Magistrato di Sorveglianza di Catania, l'altro al Magistrato di Sorveglianza di Palermo.

I ricorsi sono stati sottoscritti da tutti i reclusi di Piazza Lanza e da oltre quattrocento dei circa 1.300 detenuti del Pagliarelli di Palermo.

Nel 2012, si è pronunciato soltanto il Magistrato di Catania. In allegato si riporta la sentenza che impone l'adeguamento dell'Istituto.

Rispetto alla Magistratura di Sorveglianza di Palermo, l'udienza si svolgerà nel 2013, pertanto, le risultanze potranno essere riportate nelle relazione dell'anno successivo, insieme alle analoghe attività in itinere in altre strutture penitenziarie.

In base ad un recente studio statistico, condotto sino a tutto il 31 dicembre 2010, il numero di detenuti presenti negli istituti di pena del nostro Paese è pari a circa 112 persone ogni 100.000 abitanti. Questo dato, malgrado nel 2006, con Legge 241/2006, sia stato emanato un provvedimento di clemenza, che ha portato alla scarcerazione circa il 44,2% dei soggetti in quel momento ristretti. Dopo qualche anno dall'emanazione del provvedimento, lo stato di emergenza è tornato attuale, tant'è che, al 31 dicembre del 2010, si stimava che rispetto ad una presenza media di cento detenuti per istituto, in realtà, ve ne fossero centocinquantuno. Certamente, oggi, a distanza di ulteriori due anni, la situazione è ancor più degenerata.

Altro dato che si rileva è quello dell'elevato numero di extracomunitari che, peraltro, hanno minori possibilità di beneficiare delle pene alternative al carcere poiché privi di abitazione. In Sicilia, ad esempio, nelle strutture della provincia di

Trapani, la presenza di detenuti extracomunitari raggiunge percentuali elevate ciò, in alcuni casi, determina problematiche per la loro allocazione all'interno delle celle.

Infatti, in generale, è opportuno evitare che nella stessa cella vengano allocati soggetti di nazionalità diversa per via delle diverse usanze di ciascun Paese, per motivi religiosi etc. Non sempre, proprio a causa del sovraffollamento, è possibile prendere gli accorgimenti del caso e ciò determina inevitabili attriti tra i reclusi.

Di seguito si riportano i dati relativi alle presenze nelle strutture penitenziarie della Sicilia al 31 dicembre 2012:

Istituto	Tipo	Capienza Regolamentare			Detenuti presenti		
		Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Agrigento	CC	40	222	262	26	391	417
Augusta	CR	0	357	357	0	444	444
Barcellona P. di Gotto	OPG	0	452	452	0	229	229
Caltagirone	CC	0	284	284	0	250	250
Caltanissetta	CC	0	183	183	0	282	282
Castelvetrano	CC	0	49	49	0	92	92
Catania Bicocca	CC	0	141	141	0	257	257
Catania Piazza Lanza	CC	107	248	355	16	461	477
Enna	CC	13	107	120	6	170	176
Favignana	CR	0	96	96	0	104	104
Gela	CC	0	48	48	0	89	89
Giarre	CC	0	71	71	0	82	82
Marsala	CC	0	35	35	0	0	0
Messina	CC	51	279	330	49	283	332
Mistretta	CC	0	42	42	0	35	35
Modica	CC	0	35	35	0	69	69
Nicosia	CC	0	43	43	0	55	55
Noto	CR	0	186	186	0	247	247
Palermo Pagliarelli	CC	42	816	858	60	1.244	1.304
Palermo Ucciardone	CC	0	423	423	0	487	487
Piazza Armerina	CC	0	89	89	0	114	114
Ragusa	CC	18	155	173	0	165	165
San Cataldo	CR	0	118	118	0	100	100
Sciacca	CC	0	92	92	0	107	107
Siracusa	CC	0	312	312	0	509	509
Termini Imerese	CC	0	77	77	0	165	165
Trapani	CC	20	304	324	14	496	510
Totale Regione	27	291	5.264	5.555	171	6.927	7.098

Dati forniti dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Come è possibile verificare dal prospetto, in Sicilia sono detenuti 1.834 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Il dato, poi, deve essere letto rispetto alla singola struttura penitenziaria e alla situazione specifica della stessa.

PRIMA PARTE – CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi sin qui forniti è possibile, dunque, enucleare numerose criticità: il sovraffollamento, la vetustà degli istituti e la loro generale inadeguatezza, la scarsa attività rieducativa, trattamentale, sanitaria, la scarsa assistenza sociale

intramuraria ed extramuraria, la diffusa insensibilità degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche e private, la scarsa offerta culturale, formativa e lavorativa, la lentezza della giustizia, lo scarso ricorso alle pene alternative già possibili, la mancanza di un chiaro e definito quadro normativo ed una conseguente lenta evoluzione del sistema dell'esecuzione penale rispetto allo scorso secolo, nonostante le previsioni di legge possono far presupporre cose diverse.

Attraverso i contenuti della prima parte della presente relazione, si è voluto porre l'accento sulle problematiche principali che affliggono i reclusi delle strutture penitenziarie siciliane.

Infatti, il diritto al lavoro, il diritto alla salute e il sovraffollamento sono delle macro aree dalle quali discendo poi le numerose problematiche segnalate con maggior frequenza dai reclusi e delle quali si tratterà, con maggior precisione, nelle parti che seguono.

PARTE SECONDA

- L'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti -

Il Garante siciliano, per esercitare la sua attività, così come previsto dalla legge istitutiva, si avvale di un Ufficio, il cui personale è esclusivamente regionale.

Al fine di poter garantire una più efficace assistenza ai reclusi ed in relazione al numero ed alla dislocazione delle strutture penitenziarie in Sicilia, l'Ufficio del Garante si compone di due strutture: una avente sede a Palermo, l'altra con sede a Catania. La sede di Caltanissetta ha operato per pochi mesi per carenza di personale.

In questo modo è stato possibile ripartire su base territoriale le strutture penitenziarie, affidando alla sede di Palermo le competenze delle carceri aventi sede nella parte occidentale dell'Isola, mentre, la sede di Catania si occupa delle carceri aventi sede nella Sicilia orientale.

La sede di Palermo, poi, si occupa anche di tutte le problematiche di carattere generale, ormai molto ridotte a seguito del drastico taglio di fondi.

- Modalità di intervento del Garante –

Il Garante agisce o attraverso segnalazioni, che possono giungere dai reclusi, dai loro familiari o dai loro legali, oppure d'ufficio. Questo secondo caso è quello che si verifica a seguito di visite presso le strutture penitenziarie e la constatazione diretta di particolari criticità.

Il Garante, benché i detenuti spesso lo chiedano, non comunica mai le date delle sue presenze nei vari istituti.

- L'attività –

Come si è già detto, la situazione delle strutture penitenziarie della Sicilia non è delle migliori.

Invero, in vigore del Piano carceri, elaborato a seguito dell'Emergenza penitenziaria, erano stati previsti alcuni interventi di edificazione di nuovi istituti e ampliamento di alcuni degli attuali, come si è potuto illustrare ampiamente nella relazione annuale del 2011.

Le predette disposizioni, però, sono state modificate e portate a conoscenza del Garante, soltanto a seguito di sua esplicita richiesta, con una nota del Commissario delegato del 12 aprile del 2012.

- Edilizia penitenziaria

Si riportano di seguito gli elementi più significativi che hanno caratterizzato l'azione della Pubblica Amministrazione nel corso dell'anno 2012, relativamente alla

realizzazione del Piano Emergenza carceri nella Regione Siciliana, Ordinanze Presidente Consiglio dei Ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012.

A seguito dei tagli per un importo di 228 milioni di euro , operati dal CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rimodulato e riprogrammato il piano carceri approvato il 24.06.2010, tenendo conto dell'impiego delle risorse finanziarie allo stato risultate disponibili. La rimodulazione del piano , nonostante la riduzione delle risorse disponibili per 228 milioni di euro rispetto al Piano originario, prevede la realizzazione di 11.573 posti detentivi rispetto ai 9.300 posti già programmati nel precedente Piano, con un incremento di 2.273 posti detentivi.

In particolare per quanto attiene agli investimenti che vengono predisposti nel territorio siciliano si nota:

1. n. 600 posti detentivi relativi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di 3 nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti nelle città di Trapani – Siracusa e Caltagirone.
2. n. 450 posti detentivi relativi alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione di un nuovo istituto nella città di Catania.
3. n. 700 posti detentivi relativi ad opere di completamento 5 padiglioni in ampliamento degli istituti di Palermo Pagliarelli – Agrigento – Augusta – Enna – Palermo Ucciardone.

L' Ufficio del Commissario Delegato ha provveduto ad emettere le linee guida necessarie a sboccare le commissioni giudicatrici delle due gare in corso per la realizzazione dei nuovi padiglioni di Trapani e Siracusa, mentre sono in corso le validazioni del progetto definitivo del nuovo padiglione dell'istituto di Caltagirone.

La gara di appalto per l'ampliamento della C.C. di Trapani è conclusa ed in corso di aggiudicazione, quella della C.C. di Siracusa è stata già appaltata mentre quella per la C.C. di Caltagirone la Gara è già stata conclusa ed è in corso la verifica delle offerte anomale.

Per quanto attiene al nuovo istituto di Catania l'opera è stata finanziata nel dicembre del 2012, ed il bando di gara è in corso di richiesta di pubblicazione. I lavori di completamento e ristrutturazione per Palermo Pagliarelli risultano appaltati, mentre le procedure sono in corso per Agrigento, Augusta, Enna e Palermo Ucciardone.

Infine, in data 15.09.2012, è stata stipulata tra la Regione siciliana ed il Commissario Delegato una nuova intesa, ai sensi dell'art.17 ter del decreto legge 30.12.2009 n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, per la localizzazione delle aree, site nel territorio della Regione siciliana, destinate alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri, approvato in data 24.06.2010, come rimodulato ed approvato in data 31.01.2012, che prevede la definitiva localizzazione delle aree su cui dovrà sorgere il nuovo istituto di Catania , il mantenimento degli intereventi di ampliamento di Siracusa, Caltagirone e Trapani e l'espansione degli intereventi relativi ai nuovi istituti di Mistretta, Marsala e Sciacca.

Pertanto, rispetto a quanto previsto dal Piano carceri originario, che prevedeva la realizzazione in Sicilia di 2400 posti detenzione, ne vengono ad essere realizzati solo 1750 con una diminuzione di 650 posti.

Rispetto all'investimento originario, stimato intorno ai 180 milioni di euro, allo stato, viene prevista la spesa di 84 milioni di euro.

Si riportano di seguito le seguenti tabelle:

Nuove Strutture:

Sicilia				
Città	numero istituti	n. posti	Stato	importo
Catania	1	450	Gara in corso di pubblicazione	33.000.000
totale	1	450		33.000.000

Ampliamenti:

Sicilia				
Istituto	n. padiglioni	n. posti	Stato	importo
C.C. Trapani	1	200	Gara conclusa	14.300.000
C.C. Siracusa	1	200	Appaltato	13.500.000
C.C. Caltagirone	1	200	Gara conclusa verifica offerte	11.600.000
totale	3	600		39.400.000

Lavori di ampliamento e ristrutturazione

Sicilia				
Istituto	n. padiglioni	n. posti	Stato	importo
C.C. Palermo Pagliarelli		300	Appaltato	1.100.000,00
C.C. Agrigento		200	Procedura in corso	2.100.000,00
C.C. Enna		n.d.	Procedura in corso	2.400.000,00
Augusta		n.d.	Procedura in corso	2.000.000,00
Palermo Ucciardone		200	Procedura in corso	4.000.000,00
Totale		700		11.600.000,00

Il nuovo Piano carceri prevede quattro tipi di intervento:

- realizzazione di padiglioni detentivi in ampliamento delle strutture esistenti;
- realizzazione di nuovi istituti penitenziari;
- il completamento di padiglioni già avviati dal DAP e la ristrutturazione di istituti esistenti;
- il completamento di nuovi istituti avviati dal Ministero delle Infrastrutture.

I padiglioni sono concepiti, ove le condizioni lo consentano, come interventi funzionalmente autonomi. Si prevede, infatti, di dotare le nuove strutture dei servizi principali (luoghi per la socialità, laboratori, sale colloqui, luoghi per le attività fisiche, cucine etc.) con lo scopo di integrare le dotazioni presenti all'interno dell'istituto che le ospita e non gravare sulla funzionalità complessiva. La creazione di queste nuove strutture rappresenta un significativo contributo al miglioramento delle condizioni sia della popolazione detenuta che del personale preposto al controllo.

Con la loro realizzazione troveranno soluzione anche le problematiche relative alla gestione della popolazione carceraria femminile, in quanto, tra le esigenze poste alla base del Piano, risultano prioritarie anche le garanzie dei rapporti tra genitore detenuto e figlio minore.

Dal punto di vista della sicurezza e della sorveglianza è previsto un attento e razionale uso di tecnologie per coadiuvare il personale preposto alla custodia nello svolgimento delle funzioni.

I nuovi istituti penitenziari rappresentano l'occasione per mettere in atto soluzioni innovative alla complessa funzionalità dell'edilizia penitenziaria.

E' obiettivo del Piano individuare un modello tecnicamente e funzionalmente adeguato a favorire la riabilitazione del detenuto, supportandolo nel percorso riabilitativo e assistendolo in tutte le fasi della detenzione. Nuovi modelli aggregativi consentiranno di migliorare sia la qualità degli spazi destinati ad accogliere il detenuto, sia la gestione delle attività svolte al loro interno. Lo scopo è garantire un elevato livello di sicurezza attiva e passiva abbandonando i vecchi principi dell'edilizia carceraria tradizionale, dispendiosa sia sotto il profilo realizzativo che manutentivo e gestionale.

I Criteri di intervento

L'ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi istituti consentiranno di aumentare la capacità ricettiva del sistema carcerario di circa 9150 posti.

L'obiettivo è realizzare strutture "moderne", progettate in conformità ai programmi di detenzione e ai più avanzati standard internazionali del settore per il reinserimento sociale dei detenuti e, quindi, con tecniche e principi ispiratori spesso diversi rispetto a quelli che hanno dato origine, negli scorsi decenni, alle strutture esistenti.

Un ulteriore obiettivo prioritario è quello di decongestionare le aree più popolate delle grandi città mediante la realizzazione di nuovi insediamenti in aree decentrate e a basso impatto urbanistico.

Gli interventi di ampliamento delle strutture carcerarie esistenti sono previsti unicamente dove queste ultime offrono disponibilità di adeguate aree di sedime e strutture di servizio capaci di soddisfare l'aumento della ricettività. L'aumento della capacità ricettiva non deve andare a discapito dei servizi trattamentali e degli spazi di socializzazione dei ristretti, né comportare aggravio di lavoro al personale di Polizia penitenziaria.

I Criteri realizzativi

La rapida esecuzione delle opere può essere favorita, secondo le indicazioni del Piano, attraverso l'impiego di tecniche costruttive modulari e attraverso l'industrializzazione del processo realizzativo. Tale scelta garantisce il controllo della qualità dell'opera e degli elementi che la compongono e contribuisce alla riduzione dei costi economici e sociali dell'intervento.

Per quanto attiene al controllo dei costi di gestione e manutenzione, il Piano stabilisce l'utilizzo di materiali capaci di conferire all'opera un elevato grado di durabilità nel tempo.

I progetti, inoltre, favoriranno soluzioni orientate all'uso di fonti energetiche rinnovabili con l'intento di contribuire al mantenimento degli edifici, se non addirittura all'autosufficienza delle strutture.

A garanzia della sicurezza e della funzionalità degli spazi dedicati alla detenzione, il Piano propone, per quanto riguarda i nuovi istituti, l'utilizzo di modelli architettonici innovativi compatibili con l'esigenza di sicurezza e con le attività di riabilitazione della popolazione detenuta. Un'attenta progettazione, infatti, consente di rendere più razionale anche la gestione dei trasferimenti interni dei detenuti, agevolando i compiti demandati al personale.

Per gli aspetti riguardanti la sorveglianza, il Piano prevede di dotare ogni struttura di sistemi tecnologici integrati per il controllo e la gestione del detenuto. Ciò assicura un incremento del livello di sicurezza delle strutture e un più razionale utilizzo del personale addetto con auspicabili risparmi della spesa di gestione ordinaria. Alcune funzioni di controllo, che oggi sono demandate alla presenza costante degli agenti potrebbero essere coadiuvate mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e antiaggressione che consentono un intervento mirato e veloce.

L'innovazione tecnologica è concepita anche in ambito formativo, prevedendo la possibilità di dotare gli istituti di un sistema di formazione a distanza per il personale addetto, valorizzandone il percorso professionale, e per i detenuti, che avranno ulteriori fasi del percorso di riabilitazione.

Un cenno particolare va fatto rispetto ad un problema particolarmente sentito dai reclusi che riguarda la possibilità di poter cucinare i cibi all'interno delle celle.

Tutte le carceri siciliane dispongono di una cucina che assicura la preparazione del vitto anche nei casi riguardanti particolari prescrizioni di natura medica o religiosa. Tuttavia si segnala il fatto che gran parte dei reclusi usa prepararsi il vitto in cella in ambienti manifestamente non idonei, prossimi ai servizi igienici, con mezzi di fortuna che non sempre sono idonei.

Infatti, sono frequenti gli incidenti legati all'uso degli strumenti da cucina ma soprattutto è rilevante il numero dei suicidi provocati dall'uso del gas contenuto nelle bombolette in uso nelle carceri. Per questa ragione è opportuno che in un'ipotesi di ristrutturazione degli istituti o nella fase di realizzazione dei nuovi siano previste soluzioni più idonee, più igieniche e meno pericolose.

In linea di principio, la nostra Regione, in vista degli auspicati interventi miranti ad un maggior ricorso alle pene alternative, non avrebbe bisogno di nuove carceri, ma di carceri nuove, tuttavia le condizioni generali delle strutture esistenti impongono l'una e l'altra cosa che il nuovo Piano, di fatto nega, preconstituendo così il protrarsi di problematiche trattamentali e di sovraffollamento già note.

I dati contenuti nella presente sono stati estrapolati da atti Ufficiali che di seguito si elencano:

- Intesa ai sensi dell'art.17 ter del decreto legge 30.12.2009 n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, per la localizzazione delle aree site nel territorio della Regione Siciliana, destinate alla realizzazione delle

nuove infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri approvato in data 24.06.2010.00244-CD 21.12.2010 e come rimodulato ed approvato in data 31.01.2012.

- Audizione del Commissario Delegato OPCM 3861/2010 e 3995/2012 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
- Decreto Commissario Delegato 00493-CD dell'8 giugno 2011
- Decreto Commissario Delegato 00503-CD dell'8 giugno 2011
- Decreto Commissario Delegato 00509-CD dell'8 giugno 2011
- Decreto Commissario Delegato 00728-CD del 12 settembre 2011
- Decreto Commissario Delegato 00729-CD del 12 settembre 2011
- Decreto Commissario Delegato 00732-CD del 12 settembre 2011
- Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21.01.2011 n.16
- Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. del 05.01.2012 n.4
- Ordinanza n. 3995 – 12°00571 del 13 gennaio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- G.U.R.I. n.125 Serie Speciale contratti del 24.10.2011 e n.3 del 09.01.2012.

Note informative diffuse dall'Ufficio del Commissario Delegato.

È da sottolineare che, nel corso dell'anno 2012, anche a seguito dei tagli alle risorse finanziarie da destinare all'Amministrazione penitenziaria, si è provveduto alla chiusura del carcere di Marsala ed i detenuti sono stati tradotti nelle altre tre strutture penitenziarie aventi sede nella provincia di Trapani.

Proprio in relazione ai numerosi tagli economici ed alle conseguenze che l'esiguità di risorse andrà a determinare sul mondo penitenziario, il Garante ha ritenuto di interessare le massime cariche istituzionali dello Stato con una nota il cui scopo era quello di illustrare i possibili scenari futuri che, purtroppo, in assenza di un'inversione di rotta, tendono ed una sorta di "ritorno al passato", dunque, ad una carcerazione ancor più afflittiva e meno rispondente al dettato costituzionale.

Si riporta qui di seguito il contenuto della nota appena illustrata indirizzata:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati, al Presidente della Commissione Giustizia presso il Senato della Repubblica, al Presidente della Commissione Diritti Umani presso il Senato della Repubblica, al Capo del Dipartimento dell'A.P., al Vice Capo del Dipartimento dell'A.P., al Presidente della Repubblica

Così come evidenziato da molti Garanti dei diritti dei detenuti, in una recente lettera, "il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 28 luglio 2011, definì la questione del carcere *di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile* e che ha raggiunto un *punto critico insostenibile*. Il Presidente Napolitano segnalava *l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della*

persona. È una realtà non giustificabile in nome della sicurezza che ne viene più insidiata che garantita.

La predetta lettera degli altri Garanti prende le mosse dalle recenti scelte del Governo che risultano non rispondenti alle precise dichiarazioni del Presidente della Repubblica.

In particolare, molte osservazioni vengono mosse in ordine alle modifiche che scaturiranno a seguito della riduzione della spesa di pertinenza dell'Amministrazione penitenziaria e che hanno imposto delle scelte che, inevitabilmente, avranno delle notevoli ripercussioni sulla popolazione detenuta.

“Il primo rilievo da fare, come evidenziato dai colleghi Garanti e condiviso dallo scrivente, “riguarda l’eliminazione della spesa per l’ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati”. È appena il caso di ricordare che il consistente patrimonio immobiliare di cui dispone l’Amministrazione penitenziaria, in assenza di manutenzione, è destinato al più totale degrado, che si aggiunge a quello già esistente e che rende ancor più afflittiva la pena da scontare.

È necessario, in proposito, fare uno specifico riferimento alle strutture penitenziarie siciliane, molte delle quali sono state edificate in tempi ormai lontani. Si pensi all’Ucciardone di Palermo, la cui costruzione risale al 1832, oggi oggetto di continui sfollamenti, a causa di crolli in parti della medesima struttura. Peraltro, la mancata attuazione del piano carceri, nella previsione relativa alla costruzione di nuove strutture, vedrà ulteriormente penalizzate alcune Regioni e a poco varranno gli sporadici interventi di realizzazione di nuovi padiglioni all’interno delle strutture esistenti che, nel frattempo, in assenza di manutenzione, saranno anch’essi soggetti al già cennato degrado.

Il problema delle strutture, strettamente connesso con il sovraffollamento penitenziario, merita però, un ulteriore approfondimento. Infatti, la lentezza nella predisposizione delle riforme in tema di pene alternative, altro non fa che peggiorare l’attuale situazione, anche perché, oggi, un detenuto in carcere costa allo Stato dai 130 ai 250 euro al giorno, costo confermato dal bilancio medio dell’Amministrazione penitenziaria negli ultimi dieci anni, pari a circa 29 miliardi di euro, (2,9 miliardi all’anno, con punte di oltre 3 miliardi).

“Analogha mancanza di risorse economiche”, proseguono ancora i Garanti, “impedisce l’attuazione di attività essenziali per la esecuzione della pena: dallo svolgimento di attività lavorativa e di formazione professionale, allo svolgimento di corsi scolastici (che fanno capo alla Pubblica Istruzione, ma male si prestano ad essere attivati con le normali regole della scuola)”. Si precisa, in proposito, che soltanto l’ 1,6% del bilancio dell’Amministrazione penitenziaria è destinato allo svolgimento di attività didattica e trattamentale che, invece, dovrebbe essere al centro dell’attenzione della predetta Amministrazione.

Inoltre, le risorse economiche scarseggiano per la prestazione di assistenza sanitaria, compresa quella psichiatrica, con un aggravio in più per le strutture penitenziarie aventi sede in Sicilia, dove non è ancora stato effettuato il trasferimento di competenze dalla sanità penitenziaria al servizio sanitario, per “l’assistenza psicologica (ancora a carico DAP), essenziale per la prevenzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo, nonché per la fornitura di materiali per la pulizia dei locali di vita, per l’igiene personale ed altre necessarie per evitare ulteriore degrado”.

Sempre nell’ottica di una maggiore oculatezza nell’impiego dei fondi, si fa presente che, secondo dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria, annualmente, si effettuano circa 380.000 traduzioni a cui corrispondono 790 mila turni di lavoro del personale addetto alla custodia, i cui costi sono particolarmente elevati, anche perché maggiorati dalle spese per missioni e trasferte varie. Inoltre, la maggior parte di queste traduzioni sono effettuate per motivi di giustizia, dunque, per la partecipazione a processi, senza considerare che una recente legge, ancora non del tutto applicata, ha previsto l’uso delle video conferenze, il cui utilizzo eviterebbe, o ridurrebbe, le predette traduzioni e consentirebbe un miglior impiego del personale di Polizia penitenziaria oltre che minori disagi per i reclusi.

Proprio rispetto alle condizioni della citata Polizia Penitenziaria, un altro dato deve andare necessariamente considerato e riguarda l’adeguamento della pianta organica, ormai datata. Infatti, a

fronte della 45.121 unità previste, prestano servizio soltanto 39.200 unità di personale costretto, proprio a causa di tale carenza, a svolgere estenuanti turni di lavoro.

Ciò su cui viene posto l'accento è il fatto che la carenza di fondi non consentirà la piena attuazione delle norme contenute nell'Ordinamento Penitenziario e ciò determinerà un ulteriore aggravio per l'Erario, nella considerazione che il nostro Paese è stato già più volte condannato dalla Corte Europea per i diritti dell'Uomo e della Magistratura di Sorveglianza, anche al risarcimento dei danni.

Alla luce della situazione appena descritta, che dovrebbe imporre una migliore destinazione delle poche risorse disponibili, non ci si spiega come mai venga mantenuta la "spesa per la fornitura e la messa in funzione di braccialetti elettronici, prevista dall'art. 47/ter, comma 4/bis Ord. Pen., che, per le sue rare applicazioni, andrebbe eliminata o meglio organizzata", anche questo come affermato con forza dai Garanti dei diritti dei detenuti.

Ma, come sottolineano sempre i Garanti e come si condivide "Il riesame della spesa va oltre: c'è di più e di peggio.

C'è la riscrittura della normativa riguardante aspetti centrali ed essenziali della organizzazione penitenziaria. Anche questo è conseguente a un riesame della spesa, che, a nostro avviso, non può arrivare a tanto. Si tratta di un autentico programma di ristrutturazione organizzativa che cambia radicalmente l'Amministrazione penitenziaria, in modo da incidere fortemente sui suoi fini e sulle sue funzioni, che cessano di essere quelle previste dalla Costituzione e dall'Ordinamento penitenziario. Risulta scritto per nulla il nuovo regolamento di esecuzione, n. 230/2000 con il risultato che se ne dovrà fare un altro.

Quella che emerge è una istituzione di sola contenzione, che comincia dalla soppressione delle direzioni in molti istituti di modeste dimensioni. Questi istituti vengono abbinati ad altri maggiori (per l'intero territorio nazionale si parla di circa un centinaio, di alcuni, non proprio piccoli, istituti senza direzione autonoma). Questa attribuzione plurima delle direzioni porterà inevitabilmente alla scarsa presenza dei direttori presso gli istituti aggiunti. Se gli stessi si trattengono negli istituti di maggiori dimensioni, il loro impegno presso gli stessi sarà assorbente e ci sarà poco tempo per gli altri.

Non c'è da preoccuparsi: provvederà in commissario della Polizia penitenziaria, presente ovunque, tanto più che è da tempo alla conclusione un concorso per un numero elevato di commissari di Polizia penitenziaria, mentre da oltre venti anni non viene espletato un concorso per direttori degli istituti. Accadrà così che gli istituti minori, quasi la metà dell'intero complesso, saranno autogestiti dalla Polizia penitenziaria, cioè da chi ha la funzione di sicurezza. Dunque sarà inevitabilmente questa funzione a prevalere. Il passo verso il carcere di contenzione è breve. La scarsità del personale restante, che sembra si voglia ancora ridurre, lo rende inevitabile.

D'altronde, l'altra misura che si prevede è quella della riduzione di molte sedi di servizio sociale. Parrebbe che, per le singole regioni ne resti una sola, quella del capoluogo. La impossibilità di spostarsi (per assenza di auto o di benzina, se le auto ci sono), nonché il territorio molto vasto su cui operare, renderà lunghissimi i tempi per le relazioni di servizio sociale da trasmettere ai Tribunali di sorveglianza e, probabilmente, in molti casi, lo renderà impossibile. Anche le funzioni di aiuto e controllo sul territorio, cui è dedicata la sentenza costituzionale n. 343 del 1987, che le ha costituzionalizzate, diventeranno impraticabili, insomma, più che della ricerca di soluzioni, dovrebbe parlarsi della nascita di problemi.

E per finire, come dicono i Garanti, la ciliegina sulla torta avvelenata: la soppressione della Direzione Generale esecuzione penale esterna.

Un carcere di sola contenzione è più economico. L'economia è il precetto che va rispettato, ma ci va di mezzo un principio costituzionale, l'art. 27 comma 3 della Costituzione, per il mancato adempimento del quale l'Italia è sempre più frequentemente condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che, così stando le cose, rappresenterà sempre di più la segregazione e sempre meno la rieducazione.

Tutto ciò avviene con una procedura che, nel suo finale, è di carattere amministrativo” e produce una giustizia ed una esecuzione penale “carcerogena”, senza preoccuparsi del fatto che sarebbe opportuno ed urgente considerare la pena detentiva non come l’unica pena possibile.

È auspicabile, in tal senso, che le Autorità in indirizzo, come più volte sottolineato in numerosi ordini del giorno approvati dalla Camere, avviassero la costituzione di un ampio tavolo tecnico in grado di offrire soluzioni possibili e condivise alla variegata problematica del mondo della giustizia e della esecuzione penale, nell’ottica non solo della riduzione della spesa ma anche di una più corretta applicazione dell’art. 27 della Costituzione in tema di rieducazione, di sicurezza e di reinserimento sociale.

Nel confidare nella sensibilità delle Autorità in indirizzo e nel restare a disposizione per quanto è nelle competenze dello scrivente, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

È probabile, dunque, che nel corso del 2013 altri istituti penitenziari saranno chiusi.

Al 31 dicembre 2012, in Sicilia gli istituti di pena presenti ed operanti sono così ripartiti:

- **Case circondariali**

Agrigento; Caltagirone (CT); Caltanissetta; Castelvetro (TP) ; Catania Bicocca; Catania Piazza Lanza; Piazza Armerina (EN); Enna; Giarre (CT); Messina; Mistretta (ME); Modica (RG); Nicosia (EN); Palermo Pagliarelli; Palermo Ucciardone; Ragusa; Sciacca (AG); Siracusa; Termini Imerese (PA); Trapani; Gela (CL);

- **Case di Reclusione**

Augusta (SR); Favignana – isola; Noto (SR); San Cataldo (CL).

- **Ospedale Psichiatrico Giudiziario**

Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

- **Istituti per minori**

Acireale (CT); Caltanissetta; Catania; Palermo.

Una considerazione specifica è necessario farla con riferimento all’Ospedale psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, recentemente oggetto di sequestro ad opera della Commissione parlamentare competente.

L’O.P.G., oltre a svolgere, una funzione di custodia del recluso, ha anche quella di cura e trattamento per il suo reinserimento nella vita sociale. L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario è considerato parte integrante del sistema penitenziario. Gli O.P.G. presenti in Italia sono sei. Occorre precisare che il pensiero prevalente mira all’abolizione di queste strutture, considerate come veri e propri manicomi.

Infatti, sia le modalità di trattamento dei reclusi, sia le condizioni di vita all’interno degli O.P.G. sono molto discutibili, poiché basate, quasi esclusivamente, sulla somministrazione di farmaci utili non per un trattamento riabilitativo, ma per rendere innocui i detenuti.

In realtà è stata recentemente varata una norma, a seguito delle ispezioni condotte da un’apposita commissione parlamentare d’indagine, che ne prevede la

soppressione. La chiusura di tutti gli O.P.G. è prevista per il prossimo 31 marzo 2013 ma è molto probabile che tale data non possa essere rispettata perché i soggetti ospitati all'interno degli O.P.G. dovrebbero trovare allocazione presso apposite strutture sanitarie che, in atto, non sono state individuate.

In ogni caso, l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, lo scorso 19 dicembre, è stato sottoposto a sequestro, poiché, *“i reparti dell'Opg mantengono una conformazione del tutto inadatta per una struttura che dovrebbe garantire standard da residenza psichiatrica e soffrono di una condizione di intollerabile sovraffollamento”*, ed i 205 internati ospitati al suo interno dovranno essere trasferiti entro trenta giorni dalla data di sequestro della struttura.

Il Garante che, ovviamente, condivide le motivazioni alla base della chiusura degli O.P.G., non può non sottolineare l'urgenza nella definizione delle procedure relative alla creazione di apposite strutture sanitarie sostitutive, atteso che, qualsiasi diversa allocazione, come l'utilizzo di sezioni all'interno di altre strutture penitenziarie, non è consona alla tipologia di soggetti da ospitare. Infatti, gli internati necessitano di assistenza sanitaria specialistica continua che non può essere assicurata in altre carceri. (Si allega il decreto del ministro della salute nell'ultima parte).

La situazione sanitaria, dunque, è alquanto precaria, non soltanto nell'O.P.G. ma anche in tutte le altre carceri della Sicilia, poiché ancora non è stato recepito il D.P.C.M. 1/4/2008, con il quale è stato previsto il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al servizio Sanitario regionale.

La Sicilia, purtroppo, è rimasta l'unica Regione d'Italia a non aver recepito il citato decreto, con ciò determinando una differenza di trattamento tra i reclusi. Il problema è che l'Italia si trova in una situazione duale e la Sicilia si trova in una situazione di irregolarità rispetto ad un provvedimento normativo, che fa diventare cittadini di serie A quelli che abitano fino a Reggio Calabria e cittadini di serie B quelli che abitano da Messina in avanti. E poco conta il fatto che qualcuno abbia tentato un rimedio. Gli Assessori alla sanità che si sono susseguiti dal 2008 ad oggi non hanno risolto il problema. L'ultimo, prima del precedente, spesso poneva come giustificazione il fatto che la Commissione paritetica non avrebbe ancora quantificato le somme necessarie per il trasferimento di funzioni, perché sono tanti i settori in cui la Commissione paritetica non ha quantificato le somme, tanti, tantissimi, eppure le leggi, in quei settori, sono state applicate e si applicano normalmente.

Se la Regione siciliana non applicherà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° aprile 2008 sulla sanità penitenziaria, vorrà dire che essa si trova in una situazione di scorrettezza, perché obbliga ad una condizione di illegalità il detenuto, ma anche, per certi versi, il personale penitenziario.

Ora non bisogna entrare nel merito di cosa sia meglio o cosa sia peggio, se la sanità era meglio se gestita dall'amministrazione penitenziaria o se è meglio adesso che dovrebbe essere gestita dal Servizio sanitario Nazionale, non è questo il compito del Garante. Il compito del Garante è quello di dire che esiste la legge, che dovrebbe essere valida per tutti i cittadini italiani e invece non lo è, perché non è valida per quelli che, sventuratamente, pur essendo di Firenze, di Bologna, di Torino, di Napoli

scontano una pena in Sicilia e la scontano da cittadini di serie B, perché la Sicilia non ha pretestuosamente, o “burosauramente” recepito il famoso decreto.

Ciò ha costretto il Garante a denunciare tale situazione, malgrado i numerosi tentativi atti a trovare un rimedio. Infatti, come peraltro chiesto dall'Assessore pro tempore, il Garante ha individuato un proprio rappresentante all'interno del tavolo tecnico istituito nel 2008 per elaborare un testo da sottoporre alla Commissione.

Alla luce di un chiaro intendimento, dilatorio non volendo egli essere complice di una illegalità, il Garante ha ritirato il proprio rappresentante ed ha denunciato agli Organi competenti tali anomalie.

E' opportuno sottolineare che, anche se il dato rientra nel 2013, dunque, sarà ampiamente trattato nella prossima relazione annuale, il nuovo Presidente della Regione ha immediatamente attivato le procedure per la predisposizione di un apposito disegno di legge del quale si auspica una rapida trattazione e che dimostra una diversa sensibilità rispetto al passato.

Il problema della sanità penitenziaria, comunque, ha numerose sfaccettature che devono essere evidenziate.

Innanzitutto, occorre precisare che una buona parte delle lagnanze dei reclusi riguarda proprio la scarsa assistenza sanitaria, anche questo causa del mancato trasferimento di funzioni, ma anche delle scarse risorse finanziarie assegnate all'Amministrazione penitenziaria. I medici in servizio presso le carceri sono pochi ed ancor meno sono gli specialisti come i cardiologi, gli oculisti, i dentisti ect. Per sopperire alla carenza di queste figure professionali, si ricorre a dei contratti di durata variabile, al fine di assicurare un minimo di assistenza per alcuni giorni alla settimana o in alcune ore della giornata.

Un cenno specifico necessita la figura dello psicologo; la sua importanza è fondamentale sia all'ingresso del detenuto nella struttura penitenziaria, sia nel corso della detenzione anche per cercare di intercettare il disagio ed evitare il manifestarsi di quelli che sono definiti “eventi critici”. In realtà, anche questa figura, purtroppo, risulta carente in quanto la sua presenza si limita a circa 20/30 ore al mese.

Ma il problema si estende anche con riferimento ai controlli che possono essere effettuati soltanto in strutture ospedaliere.

Infatti, soltanto a Palermo, presso l'Ospedale Civico, è presente un reparto per reclusi, mentre, nelle altre città sede di istituti penitenziari non vi è la possibilità di effettuare, con la dovuta urgenza, dei ricoveri, non disponendo di reparti *ad hoc*.

Se questo piccolo accorgimento venisse adottato, si potrebbe, senza eccessivi oneri finanziari, meglio garantire il diritto alla salute dei reclusi. È da sottolineare che si sta procedendo in tal senso, presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove verrà realizzato un reparto che potrà accogliere dodici reclusi. In ogni caso, la realizzazione di appositi reparti eliminerebbe anche il disagio per gli altri degenti e per i familiari degli stessi, disagio scaturito dalla necessaria continua presenza in corsia del personale di sorveglianza.

- Le condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie della Sicilia

Il nostro Paese è ormai oggetto di numerosi richiami da parte di organismi europei a causa dell'inadeguatezza delle sue carceri.

Il trattamento inumano e degradante cui sono soggetti i reclusi è ormai noto a tutti.

A tal fine, occorre precisare che l'articolo 6 dell'O.P. prevede che i locali di soggiorno e di pernottamento siano sufficientemente ampi, illuminati ed areati, adatti al lavoro, alla lettura e con servizi igienici riservati.

La realtà esistente presso molti istituti di pena contravviene, in modo inequivocabile, il precetto normativo.

È il caso di ricordare che il Comitato Europeo per la prevenzione e la tortura ed anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, proprio in una sentenza contro l'Italia, hanno stabilito che gli standard minimi per la detenzione devono essere di 7 metri quadrati per detenuto, 10 mq per due detenuti, 13 mq per tre detenuti e non meno di 15 mq per quattro detenuti, mentre almeno otto ore al giorno dovrebbero essere trascorse fuori dalla cella.

Soltanto in alcuni casi questi standard minimi vengono rispettati.

Nel corso del 2012, come si è fatto cenno precedentemente, in merito all'inadeguatezza degli standard strutturali, sulla scorta di un ricorso presentato dal Garante al Magistrato di Sorveglianza di Catania, sottoscritto da tutti i reclusi della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, il medesimo Magistrato si è espresso richiamando la direzione del carcere e il Ministro della Giustizia affinché vengano ripristinate le condizioni di vivibilità all'interno della struttura.

- Gli eventi critici –

Con questo termine si indicano le manifestazioni di protesta, purtroppo, sempre più frequenti, all'interno delle carceri italiane.

Il gesto di protesta non è altro che un modo per attirare l'attenzione o per manifestare un disagio. Il Garante ha sempre scoraggiato questo tipo di azioni poiché, spesso, oltre a poter degenerare, non producono gli effetti sperati, anzi, possono determinare complicazioni, a causa dei possibili provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.

Pertanto, al di là di quelle manifestazioni effettuate da tutti i reclusi e, spesso, organizzate da esponenti politici, il manifestarsi dell'evento critico è sempre da evitare.

È chiaro che nel contesto penitenziario, dove qualsiasi sentimento viene amplificato e vissuto con disagio, si verificano tutta una serie di conflittualità interne che possono sfociare in gesti violenti rivolti o verso se stessi o verso gli altri.

Se, da una parte, fortunatamente, si è registrata una parziale diminuzione degli atti violenti rivolti verso terzi, dall'altra, purtroppo, gli atti di autolesionismo sono sempre più frequenti e la loro gestione sempre più problematica.

L'autolesionismo si può esternare attraverso diverse modalità che vanno dal fatto dimostrativo in quanto tale, al suicidio.

I reclusi che pongono in essere questi gesti non sempre sono soggetti che presentano problematiche di natura psicologica, alle volte, il gesto è il risultato dell'impossibilità di gestione di quel disagio del quale si faceva cenno e l'utilizzo del proprio corpo deve essere inteso come strumento utile per attirare l'attenzione.

Si può genericamente affermare che l'incidenza di questi atti è più frequente negli istituti maggiormente affollati dove, inevitabilmente, i reclusi sono meno seguiti, mentre, negli istituti più piccoli, dove i rapporti tra detenuti e personale penitenziario e/o medici è più frequente, l'incidenza è minore.

Un cenno particolare va fatto rispetto a quegli atti compiuti da soggetti che, invece, presentano problematiche di carattere psicologico, laddove è prevedibile che all'alterarsi di un equilibrio, si possa ricorrere al gesto.

Gli eventi critici sono diversi e vanno dalla cosiddetta "battitura" allo sciopero della fame, che possono essere posti in essere dal singolo o da diversi detenuti, al rifiuto di assumere farmaci, in genere quelli salvavita. Vi sono, poi, altri metodi certamente più plateali ma anche più pericolosi, che consistono nell'ingerire corpi estranei (pile, lamette, molle dei letti, chiodi, chiavi etc), oppure praticarsi lesioni, in genere sulle braccia e sul petto, con lamette ma anche il tentativo di suicidio per impiccagione o per soffocamento, attraverso inalazione del gas contenuto nelle bombolette da campeggio utilizzate per cucinare, o chiudendo la testa in un sacchetto di plastica.

Infine, vi è il suicidio, fenomeno che assume connotazioni sempre più preoccupanti.

Il numero dei suicidi in carcere è in continuo aumento e ciò è la conseguenza di un sistema penitenziario al collasso. Infatti, le principali motivazioni possono ricollegarsi ad una dequalificazione dei livelli igienico – sanitari, al peggioramento delle attività trattamentali, ad un decremento dei livelli di sorveglianza.

Nel 2012, nelle carceri italiane, si sono tolti la vita sessanta detenuti – 40 italiani, 20 stranieri, di cui 57 uomini e 3 donne – una media di un suicidio ogni 900 reclusi. In Sicilia i morti sono stati 10, 6 per suicidio.

Ma le motivazioni che portano al suicidio dei detenuti, hanno incidenza anche sui soggetti che svolgono attività lavorativa all'interno del carcere, proprio a dimostrazione della precarietà dell'intero sistema. Mediamente, ogni anno, si tolgono la vita dieci poliziotti penitenziari a causa dello stress cui sono sottoposti.

Di seguito si riporta una tabella relativa ai decessi avvenuti nel corso del 2012:

Cognome	Nome	Età	Data	Causa	Istituto
Italiano	Detenuto	60 anni	27-dic- 12	Da accertare	Parma
Sebai	Ben Mohamed	49 anni	15-dic- 12	Suicidio	Padova C.R.
Navarrino	Arcangelo	44 anni	12-dic- 12	Suicidio	Foggia

Gourram	Hicham	32 anni	11-dic- 12	Suicidio	Catanzaro
Aragosa	Angelo Antonio	48 anni	7-dic- 12	Suicidio	Avellino
Bravini	Luigi	50 anni	4-dic- 12	Malattia	Teramo
Scarcia	Vincenzo	34 anni	29-nov- 12	Suicidio	Taranto
Cerzoso	Francesco	22 anni	28-nov- 12	Suicidio	Piacenza
Faretra	Alessandro	61 anni	24-nov- 12	Malattia	Rebibbia (Rm)
Italiano	Detenuto	51 anni	21-nov- 12	Suicidio	Monza
Bernini Amor	Sami	28 anni	14-nov- 12	Da accertare	Sanremo (Im)
Tedesco	Carmine	58 anni	13-nov- 12	Da accertare	Salerno
Gonzales Torres	Josè	31 anni	7-nov- 12	Suicidio	Bologna
Piccinini	Giuseppe	65 anni	4-nov- 12	Da accertare	Alessandria
Harakati	Khaled	26 anni	3-nov- 12	Suicidio	Padova Reclusione
Ruggiero	Urbano	32 anni	28-ott- 12	Omicidio	Foggia (comunità)
Italiano	Detenuto	50 anni	24-ott- 12	Suicidio	Siracusa
Scotto	Teresio Rosato	47 anni	24-ott- 12	Suicidio	Firenze Sollicciano
Marocchino	Detenuto	22 anni	23-ott- 12	Suicidio	Prato
D.	Luigi	56 anni	23-ott- 12	Da accertare	Rebibbia (Rm)
Baiamonte	Francesco	65 anni	20-ott- 12	Suicidio	Palermo Pagliarelli
Sorrentino	Antonio	26 anni	13-ott- 12	Suicidio	Napoli Poggioreale
Ribisi	Pietro	61 anni	11-ott- 12	Suicidio	Carinola (Ce)
Lassad	Shabani	31 anni	10-ott- 12	Suicidio	Busto Arsizio (Va)
Ahmetovic	Vesna	45 anni	5-ott-12	Malattia	Perugia
Bachtragga	Mounir	23 anni	2-ott-12	Suicidio	Belluno
Torregrosso	Girolamo	55 anni	2-ott-12	Da accertare	Opg Reggio Emilia
Papaluco	Angelo	55 anni	30-set- 12	Suicidio	Napoli Secondigliano
Romano	Raffaele	34 anni	29-set- 12	Da accertare	Avellino
Blassin	Sunday	32 anni	29-set- 12	Suicidio	Torino

Musacchia	Salvatore	45 anni	27-set- 12	Da accertare	Vigevano (Pv)
Lisci	Sergio	51 anni	27-set- 12	Suicidio	Biella
Ridolfi	Daniele	26 anni	7-set- 12	Suicidio	Opera (Mi)
Del Signore	Luigi	71 anni	6-set- 12	Suicidio	Roma Rebibbia
Marchioro	Alessandro	52 anni	30-ago- 12	Suicidio	Udine
Hudorovich	Matteo	28 anni	20-ago- 12	Da accertare	Udine
Ngallo	Costa	50 anni	8-ago- 12	Da accertare	Roma
Di Nunzio	Valentino	28 anni	5-ago- 12	Suicidio	Teramo
Rhee He	Cheung	48 anni	4-ago- 12	Da accertare	Firenze
Didone	Luigi	49 anni	2-ago- 12	Da accertare	Civitavecchia (RM)
B.	S. (albanese)	50 anni	1-ago- 12	Suicidio	Alba (CN)
Grisanti	Emanuele	29 anni	1-ago- 12	Suicidio	Roma (Ospedale)
Stroppa	Giovanni	71 anni	31-lug- 12	Malattia	Pesaro
Saidani	Sarshedin	25 anni	29-lug- 12	Suicidio	Roma Regina Coeli
Giustino	Antonio	52 anni	29-lug- 12	Suicidio	Lecce
Pinto	Tommaso	32 anni	28-lug- 12	Suicidio	Opg Barcellona P.G. (ME)
Liotta	Alfredo	41 anni	25-lug- 12	Da accertare	Siracusa
Di Vizio	Pietro	54 anni	20-lug- 12	Omicidio	Opg Aversa (Ce)
Ferrara	Angelo	41 anni	15-lug- 12	Suicidio	Carinola (Ce)
Neculescu	Stelian Calancea	30 anni	9-lug- 12	Suicidio	Vibo Valentia
Grillo	Sandro	28 anni	9-lug- 12	Da accertare	Opg Barcellona P.G. (ME)
Sanfilippo	Antonio	43 anni	3-lug- 12	Suicidio	Opg Barcellona P.G. (ME)
Pavone	Michele	29 anni	3-lug- 12	Suicidio	Napoli (Caserma CC)
Lema Alefeh	Tereke	55 anni	29-giu- 12	Suicidio	Teramo
Pagliari	Mauro	44 anni	28-giu- 12	Suicidio	Teramo
Tavola	Aldo	30 anni	26-giu- 12	Da accertare	Castrovillari (CS)

Zavattaro	Claudia	36 anni	22-giu- 12	Suicidio	Firenze
Converso	Giampiero	49 anni	21-giu- 12	Da accertare	Busto Arsizio (VA)
Foresi	Maurizio	55 anni	11-giu- 12	Suicidio	Ancona Montacuto
Milia	Simone	38 anni	10-giu- 12	Malattia	Genova Marassi
Grieco	Nicola	41 anni	3-giu- 12	Da accertare	Sulmona (Aq)
Del Monaco	Giuseppe	33 anni	2-giu- 12	Da accertare	Parma
Salute	Sebastian	25 anni	1-giu- 12	Suicidio	Vercelli
Matluthi	Jamil	19 anni	29- mag-12	Da accertare	Verona
Guadalaxar a	Fabrizio	28 anni	25- mag-12	Da accertare	Latina
Messina	Pietro	52 anni	25- mag-12	Suicidio	Firenze
Costa	Calogero	42 anni	13- mag-12	Suicidio	Novara
Cristria	Pop Virgil	38 anni	13- mag-12	Sciopero fame	Lecce
Pavlidis	Elisaios	28 anni	10- mag-12	Suicidio	Ancona Montacuto
Renati	Dani	28 anni	8-mag- 12	Malattia	Pavia
Brletic	Davor	33 anni	22-apr- 12	Suicidio	Brescia
Valente	Michele	28 anni	17-apr- 12	Da accertare	Foggia
Diachuk	Alina	31 anni	16-apr- 12	Suicidio	Trieste (Commissariato)
Ivoriano	Detenuto	23 anni	12-apr- 12	Suicidio	Modena
Marocchino	Detenuto	32 anni	7-apr- 12	Malattia	Genova
Benvenuti	Alessandro	43 anni	3-apr- 12	Da accertare	Perugia
Caiazza	Antonio	33 anni	1-apr- 12	Da accertare	Roma Rebibbia
Romeno	Detenuto	46 anni	30-mar- 12	Suicidio	Taranto
Guerracino	Giuseppina	46 anni	29-mar- 12	Da accertare	Taranto
Rossi	Stefano	25 anni	22-mar- 12	Suicidio	Parma
Patassini	Roberto	49 anni	18-mar- 12	Suicidio	Viterbo
Italiano	Detenuto	40 anni	15-mar- 12	Da accertare	Genova Marassi

Tunisino	Detenuto	21 anni	14-mar- 12	Overdose	Bologna (Cie)
Dal Zot	Attilio	45 anni	11-mar- 12	Da accertare	Genova Marassi
Febi	Franco	62 anni	2-mar- 12	Malattia	Roma Rebibbia
Messina	Salvatore	41 anni	29-feb- 12	Suicidio	Palermo Pagliarelli
Romeno	Detenuto	26 anni	27-feb- 12	Suicidio	Catanzaro
Saverese	Giovanni	65 anni	25-feb- 12	Malattia	Roma Regina Coeli
Chaban	Rami	26 anni	25-feb- 12	Da accertare	Firenze (Questura)
Mastrochirico	Ottavio	36 anni	21-feb- 12	Suicidio	Foggia
Gallelli	Alessandro	21 anni	18-feb- 12	Suicidio	San Vittore (Mi)
Italiano	Detenuto	45 anni	17-feb- 12	Suicidio	Cremona
Italiano	Detenuto	43 anni	16-feb- 12	Da accertare	Opg Reggio Emilia
Cobianchi	Giuseppe	58 anni	13-feb- 12	Suicidio	Milano Opera
De Paola	Tiziano	30 anni	11-feb- 12	Overdose	Roma Regina Coeli
Monaco	Luigi	40 anni	11-feb- 12	Da accertare	Campobasso
De Rosa	Marco	39 anni	11-feb- 12	Da accertare	Bologna
Farina	Gianfranco	38 anni	2-feb- 12	Suicidio	Teramo
A.	K. (marocchino)	23 anni	2-feb- 12	Da accertare	Genova Marassi
Moggello	Massimo	46 anni	30-gen- 12	Malattia	Roma Regina Coeli
Uche	Chidi	33 anni	28-gen- 12	Da accertare	Torino
Sauri	Youssef Ahmed	27 anni	28-gen- 12	Suicidio	Firenze (Questura)
Bertolucci	Gabriele	29 anni	18-gen- 12	Suicidio	Firenze Solliccianino
Mortillo	Salvatore	32 anni	15-gen- 12	Da accertare	Napoli
Parodi	Fabio	27 anni	15-gen- 12	Da accertare	Imperia
El Mustafa	Sakhiri	43 anni	14-gen- 12	Da accertare	Palermo Ucciardone
M.	M. (italiano)	47 anni	12-gen- 12	Suicidio	Augusta (SR)
Italiano	Detenuto	31 anni	8-gen- 12	Suicidio	Firenze
Veronese	Michele	56 anni	2-gen- 12	Malattia	Opg Barcellona P.G.

					(ME)
Baldini	Bruno	54 anni	2-gen- 12	Suicidio	Genova
Contrea	Aurel	36 anni	1-gen- 12	Suicidio	Torino

Da Ristretti Orizzonti

In Sicilia, nel corso del 2012, hanno perso la vita in carcere 10 detenuti; sei si sono suicidati, per tre detenuti le cause sono ancora da accertare, mentre, un recluso è deceduto a causa di malattia.

Nel caso di morte in carcere il Garante attiva immediatamente delle procedure specifiche, compatibili con le attività che è tenuta a svolgere l'Autorità Giudiziaria che, in un primo momento, riguardano esclusivamente l'acquisizione di maggiori informazioni sul decesso, sull'allocazione del detenuto, sulle eventuali patologie riscontrate sullo stesso, non potendo interferire, appunto, con lo svolgimento delle indagini. Successivamente il Garante valuta la possibilità di attivare iniziative specifiche.

Pertanto, è assolutamente superfluo recarsi presso la struttura penitenziaria interessata, considerato che, per i reclusi allocati nella stessa cella e/o quelli della sezione interessata, vi è l'assoluto divieto di rilasciare dichiarazioni, divieto cui sono soggetti anche i Direttori e gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Successivamente, come già effettuato nel 2011, e come già detto, il Garante, assistito da un'Associazione di Avvocati con la quale vige un protocollo d'intesa a titolo gratuito per l'Amministrazione regionale, si è costituito parte civile nei diversi processi e, attraverso questa procedura, dunque, attraverso l'acquisizione dei documenti e delle prove, è stato possibile riaprire i processi per alcuni casi archiviati come suicidio, mentre, forse, tali non erano.

- L'afflittività della pena detentiva

L'esperienza fin qui maturata, grazie alle numerose visite presso diversi Istituti di pena del nostro Paese, i frequenti colloqui individuali e collettivi svolti con i reclusi e la mole di corrispondenza che giunge presso l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti, ha portato il Garante ad affrontare la tematica "dell'afflittività" della pena detentiva, secondo logiche e parametri certi. Proprio in base a questi parametri ed attraverso l'utilizzo di formule matematiche è stato possibile "quantificare" oggettivamente l'afflittività della pena detentiva.

Anche se il percorso può apparire arduo ed insolito, l'obiettivo era quello di rendere concreti dei concetti sino a quel momento astratti.

Infatti, tutti sanno che la maggior parte delle strutture penitenziarie sono fatiscenti, così come tutti sanno che le carceri sono sovraffollate e si sa anche che la distanza dai familiari, dunque, l'impossibilità di svolgere regolari colloqui, incide

sulla psicologia dei reclusi. Questi elementi, tutti codificati, poiché si tratta di norme costituzionali o di norme sovranazionali o nazionali, devono essere messi in relazione alla durata della pena inflitta, che costituisce anch'essa un dato certo.

Dunque, attraverso l'utilizzo delle formule matematiche, si è voluto dimostrare come le difformi modalità di espiatione della pena incidano profondamente sulla percezione della afflittività che essa induce nel recluso, fino a modificarne la durata effettivamente avvertita, rispetto a quella formale, legata al tempo di reclusione fissato nella condanna.

Il percorso scelto non affronta il generico, quanto individuale, concetto di afflittività, intesa come risvolto psicologico, rispetto alla privazione della libertà o al senso di colpa, bensì quella legata alla violazione delle previsioni normative ed agli effetti che essa determina sulla persona reclusa.

Attraverso l'analisi dei parametri di tempo, spazio, distanza, relazioni sociali, azioni di recupero, l'originaria formula pena uguale tempo è sottoposta ad una serie di correzioni in grado di valutare matematicamente, dunque, con la chiarezza e l'inoppugnabilità del numero, l'afflittività, e pertanto, la durezza reale della pena, riconducendola ai valori temporali.

Analogo esame, rivolto al concetto di afflittività, può essere elaborato rispetto al concetto di recupero di legalità o, come si dice in gergo, di "buona condotta".

È stata così elaborata una funzione che consente di quantificare, attraverso i dati appena illustrati, la reale afflittività della pena:

$P = (1+C_1+C_2+C_N) T$ in cui i coefficienti di S (spazio) A (attività) sono così calcolati
 $C_s = 1 - S/S_0$; $C_A = 1 - A/A_0$

Quello che chiaramente emerge è che, l'afflittività è direttamente proporzionale all'applicazione delle norme. È chiaro, comunque, che la formula non può tenere conto del dato soggettivo cioè, della percezione del singolo o di eventuali problematiche specifiche di cui lo stesso potrebbe essere portatore.

- I protocolli d'intesa stipulati dal Garante dei diritti dei detenuti

Anche a seguito della drastica riduzione dei capitoli di spesa intestati all'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti, la cui consistenza non ha consentito di poter avviare molti degli interventi trattamentali precedentemente posti in essere, grazie al coinvolgimento delle Associazioni di volontariato penitenziario e di molte altre Associazioni, è stato comunque possibile svolgere attività collaterali a tutela dei diritti dei reclusi nelle carceri siciliane.

Tutti i protocolli d'intesa non prevedono alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

Di seguito si riporta l'elenco delle Associazioni con cui sono stati stipulati i vari protocolli.

ELENCO PROTOCOLLI D'INTESA

DENOMINAZIONE	LOCALITA'	PRESIDENTE
Eco Ambiente Kore Consorzio di Cooperative – Soc. Coop. Sociale	Catania	Greco Liborio
Associazione Esculapio	Paternò (CT)	Ciancitto Salvatore
Associazione Siciliana di Criminologia	Mazzerano (CL)	Martorana Valerio Domenico
Associazione Socio Assistenziale “L'altra Via”	S.A. Li Battiati (CT)	Auditore Roberta
Associazione Socio Assistenziale “ADA”	Catania	Dinaro Carmelo
Criminos	Palazzolo Acreide (SR)	Borroni Fabio
Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani	Rosolini (SR)	Cavarra Corrado
Terra di Libertà	Palazzolo Acreide (SR)	D'Agostini Fabrizio
Associazione Generale Cooperative Italiane	Roma	Altieri Rosario
Carcere Possibile ONLUS	Palermo	Calderone Fabio
Associazione POLIS	Caltagirone	Lo Bianco Giuseppa
Movimento Azzurro Ecosezione Diga Santa Rosalia	Ragusa	YarmolyukSvitlana
C.E.F.O.P.	Palermo	Perricone Antonino
Centro Astalli	Catania	Iovino Elvira
Associazione Nazionale Forense	Catania	Pirrone Vito
Associazione Istituto Regionale Emigrazione, Lavoro e Cultura Fernando Santi	Catania	Gianpiccolo Filomena Giovanna
Associazione ASVOPE	Palermo	Bonomonte Giovanna
Associazione ONLUS SI.RO.	Aci Castello (CT)	Falsone Giovanni
Caritas Diocesana	Palermo	Genualdi Benedetto
Associazione ACOS	Roma	Salerno Vittorio
Gruppo Euroconsult	Catania	Di Rose Maria Salvatrice
Tribunale dei diritti del malato	Catania	Greco Giuseppe
Società Cooperativa Futura	Trapani	Cirinesi Gaspare
CAD Centri di ascolto e prevenzione del disagio	Roma	Gerardo Rosa Salsano
Associazione Culturale European Learning Service Engineering Onlus	Palermo	FerruggiaFerruccio
Officina di studimedievali	Palermo	Musco Alessandro
Associazione Culturale Ricreativa Atena	Catania	Navarria Marco
Società Coop. Sociale ISPASA	Catania	Scuderi Ugo
Agenzia per la promozione del lavoro penitenziario in Sicilia	Palermo	

Tutti i protocolli d'intesa risultano attivati e, con molti di essi, sono già state programmate azioni per l'anno 2013.

Un cenno particolare occorre farlo relativamente al protocollo in essere con l'Associazione Nazionale Forense – sede di Catania, considerato che, i professionisti aderenti all'Associazione, collaborano stabilmente con il Garante e lo assistono nei diversi processi in cui egli si è costituito parte civile.

Con l'A.N.F., il Garante:

- ha svolto visite nelle carceri di Catania Piazza Lanza e Catania Bicocca; .
- Ha istituito lo “sportello” per la consulenza legale gratuita presso l'istituto di Brucoli (Siracusa), attraverso cui i reclusi possono acquisire direttamente informazioni in ordine a problematiche di natura legale.
- Ha istituito e realizzato una Rassegna cinematografica sul carcere, dal titolo “il cinema segre(ga)to”, insieme con l'Università degli Studi di Catania (prima edizione maggio- giugno 2012). In quell'occasione, hanno partecipato quali relatori: il Sen. Pietro Marcenaro, Presidente Commissione Diritti Umani Senato della Repubblica; il Sen. Roberto Centaro, Vicepresidente Commissione Giustizia Senato della Repubblica; il Sen. Salvo Fleres, Garante Diritti dei detenuti per la Regione Siciliana; l'Avv.Vito Pirrone, Presidente A.N.F.Catania; il Prof. Alessando De Filippo, docente Università di Catania; il prof. Rosario Castelli, docente Università di Catania; il Dr. Ivano Mistretta, Università di Catania; il Dr. Carlo Monteleone, consulente psichiatra presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca.
- Ha realizzato la seconda edizione della Rassegna cinematografica sul Carcere, insieme con l'Università degli Studi di Catania, che ha avuto inizio a dicembre 2012, e proseguirà nei mesi di gennaio e febbraio 2013.
- Insieme al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania è stato costituito un laboratorio sul carcere coordinato dall'avv. Vito Pirrone.
- È stata realizzata un'intensa attività processuale che si riporta:
 1. Predisposizione e presentazione di ricorsi a diversi Magistrati di Sorveglianza, ai sensi dell'art.69 dell'Ordinamento Penitenziario e dell'art.3. E.D.U. , sulle condizioni di detenzione delle carceri della Sicilia, denunciando uno stato di detenzione disumana e degradante (anche in relazione alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 16/7/ 2009, Sulejmanovic contro Italia). Il Magistrato di Sorveglianza di Catania, con provvedimento del 5 marzo 2012, accogliendo il ricorso del Garante per i diritti dei detenuti, ha riconosciuto la carcerazione presso la struttura di Catania – Piazza Lanza disumana e degradante, disponendo che l'Amministrazione penitenziaria provveda alla vivibilità del carcere, sia per le condizioni di sovraffollamento, che in ordine al riscaldamento, ed alle attività trattamentali e sanitarie, nonché disponendo la ristrutturazione ed adeguamento del reparto “Nicito”.
Dopo il provvedimento del Magistrato di Catania, anche il Magistrato di Sorveglianza di Palermo, in data 12 novembre 2012, ha accolto analogo

ricorso del Garante per i diritti dei detenuti ed ha riconosciuto lo stato degradante e disumano del carcere di Palermo Pagliarelli, per violazione della dignità umana, precisando che è “ *dovere dell’Amministrazione Penitenziaria garantire sufficienti condizioni di vivibilità nelle camere di detenzione, assicurando il rispetto dei parametri individuati come standard minimi di vivibilità, ingiungendo all’Amministrazione Penitenziaria di adottare gli opportuni provvedimenti per rimuovere le riscontrate violazioni e garantire condizioni di detenzioni conformi ai parametri normativi*”.

Altri ricorsi sono, in atto, pendenti presso gli Uffici di Sorveglianza di Messina, Palermo, Catania, Termini Imerese; ed altri si stanno predisponendo presso altre sedi giudiziarie.

2. E’ stata proposta azione civile dinnanzi al Tribunale di Catania per richiedere il risarcimento per la carcerazione patita in maniera disumana e degradante.
3. Il Garante ha partecipato quale parte offesa nei procedimenti penali per suicidi, o morti in circostanze non chiare all’interno degli Istituti penitenziari. In particolare, si stanno celebrando i processi per i decessi dei Sigg.ri : Castro Carmelo; Di Marco Antonino; Mento Marcello; Corallo Andrea; Di Mauro Gianluca; Naso Dino; Nayli Mahamed; Vitiziu Marcel; Camelia Salvatore; Manfrè Rocco; Siracusa Giuseppe; Di Blasi Giuseppe; Franzese Domenico; Liotta Corrado e Manole Narcise Adrian.
4. E’ stato proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo sul problema dell’assistenza sanitaria nei penitenziari della Sicilia.
5. si è svolta attività di consulenza nei confronti di detenuti che si sono rivolti al Garante ponendo quesiti o richieste di natura legale, inerente alla loro posizione processuale, o alla loro situazione detentiva.
6. Sono state effettuate segnalazioni al Ministro della Giustizia ed agli organi competenti sulla situazione della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza;
7. Ulteriori segnalazioni sono state effettuate al Ministro della Giustizia ed agli organi competenti in relazione al grave sovraffollamento delle carceri, presentando specifiche proposte di modifiche del sistema penale e dell’ordinamento penitenziario, con proposte di modifica dell’art.4 bis;
8. Sono stati avanzati interventi e proposte sul lavoro dei detenuti;
9. Sono state avanzate proposte sulla situazione della geografia giudiziaria, quale presidio di legalità.
10. Sono state effettuate segnalazioni al Presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sugli interventi in materia di riforma della giustizia.

Nonostante le denunce pubbliche sulla grave situazione delle nostre carceri, i provvedimenti emessi dai Magistrati , gli interventi in tal senso del Ministro della Giustizia, ancora l’Amministrazione penitenziaria non si è attivata per una virata di civiltà nelle carceri.

I ricorsi proposti dall'A.N.F. e dal Garante dei detenuti segnano una pietra miliare importante e l'Amministrazione penitenziaria non può non tenere conto dei provvedimenti emessi dai Magistrati di Sorveglianza.

La detenzione non può determinare l'azzeramento della dignità personale e dei diritti personali, ed è principio acclarato che con l'arresto non vi è alcuna vanificazione dei diritti fondamentali che fanno parte del patrimonio indefettibile dell'uomo.

Si impone un forte intervento delle istituzioni.

Quanto più sarà viva l'attenzione della società, tanto più si potrà dare ai detenuti fiducia di ritrovare una propria dignità e la forza di costruire un futuro reinserimento positivo nella società, e conseguentemente dare una risposta effettiva alla richiesta di sicurezza sociale, che costantemente viene dal cittadino.

Si ritiene utile segnalare che la Corte Suprema degli Stati Uniti, con sentenza del 23 maggio 2011 (confermata dalla Corte Suprema della California), ha imposto al Governatore della California di rilasciare migliaia di detenuti al fine di ridurre il tasso di sovraffollamento nelle carceri, che viola le norme costituzionali americane, nonché le norme internazionali in materia di detenzione.

In precedenza la Corte Federale Tedesca aveva adottato una sentenza altrettanto importante, del 22 febbraio 2011, che affermava il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto alla esecuzione della pena.

La Corte aveva imposto come prioritario *“l'obbligo della tutela della dignità umana”* e pertanto *“l'obbligo dello Stato di rinunciare immediatamente all'attuazione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana”*.

La sentenza della Corte tedesca apre la strada al c.d. sistema delle *“liste di attese penitenziarie”*.

In sostanza, il sistema, già ampiamente collaudato nei paesi del nord Europa, pone il **principio inderogabile del limite massimo di capienza degli istituti penitenziari**, prevedendo la possibilità, per i reati meno gravi, di evitare la detenzione in carcere, almeno fino a quando si crea un posto negli istituti penitenziari.

Infine, a seguito del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Catania, che invitava l'amministrazione penitenziaria a provvedere al ripristino del reparto “Nicito”, nonché di rimuovere tutte quelle situazioni che incidono notevolmente sulla vivibilità (riscaldamento nel periodo invernale, erogazione dell'acqua), nonché un serio programma trattamentale per i detenuti (che dia un senso alla carcerazione), il Garante ha ritenuto doveroso segnalare al Procuratore della Repubblica la necessità che lo stesso verificasse l'applicazione del provvedimento del Magistrato.

Sempre attraverso il protocollo d'intesa con l'A.N.F., è stato proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul problema legato all'assistenza sanitaria nei penitenziari della Sicilia, di cui si è già fatto cenno.

Inoltre:

- si è svolta attività di consulenza nei confronti di detenuti che si sono rivolti al Garante ponendo quesiti o richieste di natura legale, inerente alla loro posizione processuale, o alla loro situazione detentiva.
- Si è provveduto a segnalare al Ministro della Giustizia ed agli altri organi competenti la precaria situazione della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza;
- è stata segnalata, ai medesimi soggetti, la situazione di grave affollamento in cui versano le carceri e sono state predisposte e presentate specifiche proposte di modifiche del sistema penale, dell'ordinamento penitenziario e dell'art.4 bis;
- sono state inoltrate proposte relative al lavoro dei detenuti e sulla situazione geografica giudiziaria;
- sono state effettuate delle segnalazioni ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera, sugli interventi in materia di riforma della giustizia;
- sono stati sensibilizzati i club service sul problema delle carceri, in particolare, è stato donato un consistente numero di computers all'istituto di Brucoli, al fine di favorire corsi di informatica, da parte del ROTARY Catania Ovest, che ha dato la disponibilità ad attivare dei corsi di grafica informatica. Con lo stesso Rotary si sono realizzati una serie di incontri di socialità presso l'istituto penale minorile di Catania Bicocca, insieme all'organizzazione di partite di calcio e Karaoche per i giovani reclusi;
- su iniziativa del Garante sono stati distribuiti libri presso le Case Circondariali di Catania Piazza Lanza, Catania Bicocca, Giarre e l'IPM di Acireale;
- è stata inoltre sviluppata una collaborazione per la realizzazione di un'inchiesta sulle carceri curata dalla rivista *l'espresso*.

Altro protocollo d'intesa che occorre menzionare, riguarda quello in essere con l'ente di formazione professionale CEFOP. Si precisa che il Garante esprime parere sui piani di formazione rivolti ai soggetti reclusi nelle carceri siciliane e tale protocollo ha consentito non soltanto l'attivazione di specifiche azioni ma anche la possibilità di far conoscere le reali criticità presenti all'interno delle strutture penitenziarie e far sì che i corsi di formazione professionale non andassero vanificati.

Le iniziative avviate nel corso dell'anno 2012, correlate agli ambiti previsti dal Protocollo d'intesa, essenzialmente sono state finalizzate all'analisi dei percorsi atti ad reintegrare, sia socialmente che professionalmente, i soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, attraverso contatti con le direzioni degli istituti di pena, al fine di comprendere soprattutto quali figure potrebbero essere formate, anche in relazione alle strutture ed alle disponibilità di spazi ed attrezzature che utili allo svolgimento di eventuali corsi di formazione.

Al fine di consolidare un nuovo approccio con le strutture, gli enti e le associazioni che a vario titolo si occupano di recupero dei soggetti attualmente detenuti o che abbiano terminato di scontare la pena o che ancora si trovino a scontarla, attraverso misure alternative alla detenzione carceraria, si è intrapresa la strada del dialogo utile per perseguire attività di collaborazione e raccordo con l'Ufficio del Garante.

Ciò che si auspica è che nel breve e medio periodo si possano creare percorsi virtuosi che abbiano lo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento sociale e culturale dei soggetti ristretti.

Si è provveduto, quindi, a contattare gli enti che svolgono attività formativa sul territorio siciliano, (accreditati presso l'competente Assessorato Regionale), affinché possano essere intraprese azioni sinergiche che individuino nuovi modelli di intervento formativo utili ad agevolare il concreto reinserimento sociale e professionale dei soggetti appartenenti alla categoria sopra individuate, sempre in un'ottica di fattiva collaborazione con il Garante.

Alcuni Enti di Formazione si sono già resi disponibili ad una positiva sinergia che miri ad ottimizzare l'efficacia delle azioni formative, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel novero delle azioni intraprese rientra anche il monitoraggio delle attività di supporto che enti e/o Associazioni, che operano all'interno degli istituti di pena, hanno svolto; attività che, in considerazione delle gravi attuali condizioni che la popolazione carceraria ristretta nelle strutture penitenziarie siciliane vive, riveste una notevole rilevanza .

Attività svolta con l'ente CE.FO.P.

Nell'ambito delle attività finalizzate al complesso recupero socio culturale degli ex- detenuti e/o di coloro che siano sottoposti a misure alternative alla detenzione, specifica attenzione è stata riservata alla progettazione corsuale che in futuro dovrà essere destinata ai percorsi formativi diretti ai reclusi delle carceri siciliane.

Evidenziato che si rende possibile, ai sensi delle normative in atto in vigore, derogare al monte ore minimo previsto per i corsi ambito FAS, quando gli allievi siano soggetti privati della libertà personale, va valutata una progettazione mirata alla realizzazione di percorsi formativi di breve durata, che possano far acquisire competenze e capacità a soggetti che necessitano di formazione pratica realizzando, ove ne ricorrono le condizioni, piccoli percorsi formativi utili a far acquisire competenze basilari spendibili nel mondo del lavoro.

E'altresì ipotizzabile la progettazione di corsi destinati al personale della Polizia penitenziaria, che potrebbe fruire di percorsi formativi sperimentali, il cui fine possa essere quello di restituire benessere psico-fisico a tali soggetti , la cui attività lavorativa è troppo pressante, sia a causa del grave sovraffollamento delle carceri sia per la carenza di tale personale e ciò determina l'effettuazione di turni di lavoro massacranti che avvilitiscono le loro personalità.

Tali specifici corsi, la cui esigenza nell'effettuazione è stata oggetto di apposita circolare emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, hanno lo scopo di ricostituire il benessere del personale addetto al controllo, con le ovvie ripercussioni positive nella gestione dei reclusi.

Inoltre, si è avuto modo di valutare la modalità di inserimento di progetti di orientamento lavorativo - professionale all'interno delle carceri. Tale azione si rende necessaria al fine di fornire ai soggetti reclusi la possibilità di esercitare un loro diritto, che è quello dell'essere inseriti in percorsi di orientamento lavorativo che ne agevolino il reinserimento sociale.

Qualora le predette azioni siano rivolte a soggetti il cui fine pena è ravvicinato nel tempo, si favorirebbe un ipotetico futuro lavorativo dando loro la possibilità di effettuare colloqui di orientamento e l'inserimento all'interno di banche dati di incontro domanda - offerta lavoro. Ciò consentirebbe di offrire alla popolazione reclusa un servizio finalizzato al concreto reinserimento sociale.

Posto che resta prioritaria l'azione formativa, che fornisce capacità e competenze, sarebbe auspicabile un coinvolgimento attraverso attività di orientamento finalizzate ad individuare le potenzialità e le attitudini di cui gli stessi sono dotati. Tali azioni potrebbero essere fornite loro da operatori specializzati (orientatori ed orientatori/integratori) individuando, per esempio, anche percorsi in affiancamento con gli educatori penitenziari, cui il servizio fornirebbe ulteriori capacità di intervento.

Tale funzione propedeutica, che tende a fornire gli strumenti informativi per iniziare ad orientarsi, deve necessariamente affrontare tutti gli altri aspetti strettamente collegati e che rappresentano quegli ostacoli alla partenza che impediscono l'avvio di un percorso formativo e/o lavorativo.

- Internet

Grazie a questo nuovo mezzo di comunicazione ed alla rapidità con la quale è possibile effettuare un proficuo scambio di informazioni, il Garante ha ritenuto di dover “aprire un gruppo su facebook”, resosi necessario anche a causa della lentezza del sito dell'Ufficio, a cui è applicato un solo operatore part-time.

Attraverso questo strumento, oltre a rendere tempestivamente nota l'attività, mediante la pubblicazione dei comunicati stampa diramati anche attraverso i “canali ordinari”, il Garante è stato direttamente contattato da numerosi familiari di reclusi e da diversi legali e, ferma restando la formalizzazione degli interventi richiesti, la rapidità nello scambio di informazioni ha fatto sì che i relativi interventi abbiamo avuto l'esito sperato.

Ma facebook ha reso possibile anche la realizzazione di una rete di contatti con associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti come “Ristretti Orizzonti”, “Le Urla dal silenzio”, ed altre, note, nel settore, a livello nazionale.

- Presenze ed iniziative varie del Garante dei diritti dei detenuti:

3 febbraio 2012 – Incontro con i minori dell'I.P.M. di Acireale;

18 febbraio 2012 – Incontro di calcio tra i giovani reclusi presso l'I.P.M. di Bicocca (premiazione a spese ed a cura personale del Garante) ed il Rotaract;

25 febbraio 2012 – visita presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza;

29 febbraio 2012 – visita presso la Casa Circondariale di Rebibbia;

2 marzo 2012 – Riunione del comitato tecnico scientifico del progetto “lavoro ed emancipazione l’inclusione per lo sviluppo”, promosso dalla Regione siciliana, l’U.E., L’Università degli Studi di Catania e l’Associazione Euroconsult;

24 marzo 2012 – Conferenza stampa a Catania su “class action”, riguardante il sovraffollamento;

26 marzo 2012 – conferenza stampa ad Enna per presentazione relazione annuale del Garante dei diritti dei detenuti, per l’anno 2011;

31 marzo 2012 – Seminario nazionale di studio “Verso il superamento degli O.P.G.” – Caltagirone;

7 aprile 2012 – Casa Circondariale di Gela – consegna computers, da parte di associazioni locali, su sollecitazione del Garante;

7 aprile 2012 – Casa Circondariale di Caltagirone – consegna computers, da parte di associazioni locali, su sollecitazione del Garante;

12 aprile 2012 – presentazione del “Rapporto sulle carceri”, elaborato dalla Commissione Diritti Umani del Senato – presso la federazione della Stampa – Roma;

20 aprile 2012 – Enna – convegno promosso dall’Università Kore, dal Comune e dal Garante, sul tema: “Carcere, carcerati e carcerieri” tra sovraffollamento e amnistia;

20 maggio 2012 – Catania – Monastero dei Benedettini – proiezione del film “Cinema segre(ga)to e relativo dibattito;

26 maggio 2012 – Ragusa – Convegno “Il carcere tra previsione normativa e realtà”- a seguire visita del carcere;

9 giugno 2012 – visita Casa di reclusione di Brucoli e partecipazione allo spettacolo teatrale realizzato dai reclusi;

9 giugno 2012 – Catania Biblioteca Ursino e Recupero – presentazione libro sulle strutture penitenziarie in Tibet;

11 giugno 2012 – Ramacca (CT) – incontro con gli studenti della locale scuola media sul tema dei diritti umani ed in particolare, dei diritti dei detenuti;

12 giugno 2012 – Rebibbia – presentazione insieme al Presidente della Commissione diritti umani del Senato del “Rapporto sulle carceri”;

26 giugno 2012 – Roma – presso sede dell’Associazione Antigone – giornata di dibattito sulla tortura – proiezione di un documentario sulle violenze nel carcere di Asti e relativo commento. Proiezione film “Diaz” alla presenza del regista;

30 giugno 2012 – Casa circondariale di Enna – partecipazione alla celebrazione della S. Messa in onore di San Basilide e proiezione film ivi realizzato con alcuni detenuti;

3 luglio 2012 – Roma - incontro con Nils Muizniex Commissario diritti umani del Consiglio d’Europa;

6 luglio 2012 – Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli – presentazione insieme al Presidente della Commissione diritti umani del Senato del “Rapporto sulle carceri” e visita del carcere;

8 agosto 2012 – visita presso la Casa Circondariale di Palermo Ucciardone;

8 agosto 2012 – visita presso la Casa Circondariale di Termini Imerese;

17 agosto 2012 - visita presso la Casa Circondariale e di reclusione di Trapani;

17 agosto 2012 - visita presso la Casa Circondariale di Agrigento;

2 ottobre 2012 – Roma – partecipazione al convegno “Ergastolo e democrazia”;
12 ottobre 2012 – Palermo - convegno SEAC – sul volontariato penitenziario;
24 novembre 2012 – Tribunale di Catania – convegno organizzato dall’Associazione “Libera” di Catania su: “Il carcere: Giustizia negata?”;
6/7 dicembre 2012 – Palazzo delle Aquile – Convegno organizzato dal Forum della Sanità penitenziaria “Carceri, salute, società: lo sguardo volontario”;
10 dicembre 2012 – Catania Biblioteca Ursino e Recupero – Presentazione del libro “L’afflittività della pena detentiva” di Salvo Fleres;
24 dicembre 2012 – visita presso la Casa Circondariale di Giarre.

- L’Osservatorio sul mondo penitenziario in Sicilia

Con riferimento ai compiti istituzionali che la legge demanda al Garante dei diritti dei detenuti, con apposita direttiva si voleva istituire, a tutoli assolutamente gratuito, presso l’Ufficio del Garante, un “Osservatorio sul mondo penitenziario”.

Tale Osservatorio aveva il compito di riunire i diversi soggetti che si occupano delle problematiche relative ai reclusi (associazioni di volontariato, i referenti istituzionali del mondo della sanità, dei Comuni sede di Istituti penitenziari, delle Province regionali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, dell’Amministrazione penitenziaria, delle organizzazioni sindacali e categoriali oltre che gli Assessorati regionali), al fine di individuare le linee programmatiche d’intervento a favore delle persone ristrette nella libertà ed a favorire la conoscenza del carcere da parte dell’opinione pubblica. L’iniziativa aveva anche l’obiettivo di promuovere interventi a favore del miglioramento delle condizioni in cui si sviluppa l’esecuzione penale all’interno degli istituti penitenziari della Sicilia e nelle forme alternative alla detenzione, anche con riferimento alle famiglie.

Tale direttiva, datata settembre 2012, pur essendo stata regolarmente emanata dal Garante, non ha mai avuto esecuzione a causa di problematiche, ormai note, che vedono contrapposte la figura del Garante dei diritti dei detenuti ed il dirigente dell’Area di Palermo dell’Ufficio istituito a supporto delle sue autonome funzioni, poiché tale dirigente non vi ha dato seguito.

La motivazione di tale diniego è la medesima in base alla quale il predetto dirigente ha bloccato lo svolgimento dei colloqui con i reclusi da parte del personale in servizio presso l’Area di Palermo dell’Ufficio, attività primaria del Garante dei diritti dei detenuti.

Si tratterebbe di una originalissima interpretazione della norma istitutiva dell’Ufficio del Garante, poiché, a detta del predetto dirigente, l’attività di ascolto dei reclusi, insieme all’Osservatorio sul mondo penitenziario in Sicilia, ma anche la semplice segreteria del Garante dei diritti dei detenuti, sarebbero delle strutture interne e/o esterne dell’Ufficio del Garante e la loro istituzione dovrebbe avvenire attraverso l’emanazione di un apposito decreto del Presidente della Regione siciliana. Ovviamente, così’ non è perché l’art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (legge istitutiva del Garante dei diritti dei detenuti), espressamente prevede che il Garante:

“a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l’inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila perché venga garantito l’esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;”.

Inoltre, il medesimo articolo di legge al comma 4 così recita: *“Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente”*.

Dalla lettura della norma si evince che tanto l’attività di ascolto dei reclusi, quanto l’Osservatorio, altro non sono che l’esternazione delle attività previste dalla legge, mentre, la segreteria consente la piena attuazione dell’indipendenza dell’Organo di garanzia – Garante dei diritti dei detenuti.

Giova ricordare, inoltre, che altra analoga direttiva, istituyente un gruppo di valutazione per l’esame delle istanze presentate ai sensi della l.r. 16/99, è stata, invece, attuata senza osservazioni da parte del dirigente!

- Legge 62/2011 – detenute madri

La legge 62, del 21 aprile 2011, ha inteso valorizzare il rapporto tra detenute madri e figli minori, al fine di potere di conciliare, da un lato, l’esigenza di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, dall’altro, di garantire la sicurezza dei cittadini, anche nei confronti delle madri di figli minori, le quali abbiano commesso delitti.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, le donne detenute con prole nelle carceri italiane, al 31 dicembre 2010, erano 42 e 43 i bambini di età inferiore a tre anni presenti negli istituti. Alla stessa data risultavano funzionanti 17 asili nido, su un totale di 25.

Le nuove regole introdotte, per come previsto al comma 4 dell’articolo 1, della predetta legge, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014.

Con tale norma, che modifica il vigente testo dell’art. 275 , comma 4 del c.p.p., si estende da tre a sei anni l’età della prole convivente, ai fini dell’operatività del divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre o del padre, qualora la stessa sia deceduta o impossibilitata, e ciò a tutela della salute psicofisica del minore e, per come risulta dagli atti parlamentari, al fatto che

tale età coincide normalmente con l'assunzione da parte dei minori dei primi obblighi di scolarizzazione.

Già nel 2006, l'esperienza dell'istituto a custodia attenuata per detenute madri – I C A M – si realizza a Milano, proprio su un modello organizzativo di tipo comunitario, dotando la stessa struttura, esterna ad un istituto penitenziario, anche di opportuni sistemi di sicurezza che possano non essere riconosciuti dai bambini ed anche con strutture architettoniche prive dei riconoscibili sistemi dell'edilizia carceraria, sbarre, cancelli ed altro, comprese pure le stesse divise del personale della polizia penitenziaria. Ciò è organizzato per consentire ai figli delle detenute di trascorrere i primi anni di vita in un ambiente familiare, anche se allargato, che comunque non ricordi il carcere, anche per limitare i danni che potrebbero insorgere a seguito dello sviluppo della sfera emotiva e relazionale del bambino.

Studi approfonditi documentano che i bambini che vivono in carcere soffrono di disturbi legati al sovraffollamento, alla mancanza di spazio, alla carenza di esperienze di socializzazione, circostanze che incidono non solo sulla loro crescita complessiva, tanto da limitarne lo sviluppo emotivo e cognitivo, ma provocano anche irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, inappetenza, apatia ect.

Il carcere, anche nelle situazioni migliori, dove sono state realizzate delle sezioni specifiche, è comunque, di per sé, per le finalità che deve raggiungere e per le modalità e l'organizzazione che ne derivano, un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psico-fisico del bambino.

Il sovraffollamento, le regole del carcere, il contatto forzato tra culture diverse, creano situazioni di stress e tensioni che si ripercuotono inevitabilmente sul rapporto madre-figlio.

La Provincia di Milano ha messo a disposizione, all'interno di una propria sede istituzionale, una palazzina adeguatamente ristrutturata e dotata dei necessari sistemi di sicurezza, arredata in modo confortevole.

Nell'ICAM trovano posto fino a dodici madri con i loro bambini, in modo da coprire le esigenze di tutto il territorio provinciale e di quasi tutta la Lombardia.

L'intervento educativo, messo a disposizione dal Comune di Milano, in accordo con Provincia e DAP, vede la presenza di operatori specializzati in grado di sostenere le detenute nella cura dei figli e di assicurare regolari uscite dei bambini all'esterno. Gli agenti di Polizia Penitenziaria operano senza divisa.

Alle madri detenute vengono proposte opportunità di scolarizzazione e formazione professionale.

L'ambiente nel quale vivono le madri e i bambini è accogliente, anche se per le madri vigono le stesse regole presenti in carcere.

I bambini possono frequentare il Nido di zona, sperimentare relazioni diversificate e crescere in condizioni più simili a quelle dei coetanei che vivono in famiglia.

Si tratta della prima esperienza di questo tipo in Italia, propedeutica allo sviluppo di altre esperienze nel Paese e in Europa.

L'I.C.A.M di Milano è frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano.

L'istituto, che dipende dalla Direzione della casa circondariale di S. Vittore, è stato realizzato in uno stabile di 420 metri quadri, di proprietà della Provincia di Milano. La struttura ripropone la pianta di un appartamento interamente disposto su un piano, sul quale si aprono portineria, sala colloqui, sala polivalente/biblioteca, attrezzata con tv e computer, lavanderia, giocoteca, sei camere da letto, guardaroba, sala, cucina, giardino, infermeria. L'ambiente è accogliente e arredato in maniera confortevole. Lo spazio dedicato alle attività ludiche con i bambini è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano.

Nei primi due anni di attività l'istituto a custodia attenuata ha ospitato 87 bambini.

Nel gennaio del 2010 è stato firmato a Firenze un protocollo d'intesa tra il DAP e la Regione Toscana per la realizzazione di un ICAM appunto in Toscana e un altro è in corso di definizione nella Regione Veneto.

La Legge n. 62/2011 prevede all'art.4 che :

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Purtroppo però l'iter per la creazione degli ICAM nel territorio nazionale ha incontrato notevoli difficoltà, tra queste si può notare che fundamentalmente è mancato il previsto passaggio della Conferenza Stato – Città e, mancando questo passaggio istituzionale, il decreto è stato ritirato e si dovrà ripartire daccapo.

Inoltre il fatto che le Regioni fossero anch'esse escluse dalla procedura rappresentava un limite importante e non solo sul piano formale.

Infine ha lasciato perplessi la norma che prevede l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, perché ,di fatto, essa riguardava solo il Ministero di Giustizia e non gli enti locali, che anzi avrebbero dovuto farsi carico di tutte le spese. Spese non di poco conto perché è prevista una assistenza continuativa alle 24 ore.

Relativamente alle iniziative poste in essere nel territorio Siciliano c'è da notare che la Procura Generale di Messina con propria nota del 9 ottobre 2012 diretta a questo Ufficio del Garante , in collaborazione con il Tribunale di Messina ed il Comune di Messina ha presentato il Progetto “ Mai più bambini dietro le sbarre “, per la realizzazione di una struttura a custodia attenuata o casa famiglia protetta , per detenute madri e la loro prole, atteso anche che la medesima proposta risulta

condivisa da questo Garante dei diritti dei detenuti della Regione siciliana , per come già illustrato nella Relazione annuale del Garante anno 2009.



PROCURA GENERALE DI MESSINA E TRIBUNALE DI MESSINA

Via T. Cannizzaro . Piazza Maurolico

98100 Messina

Realizzazione di una sezione a custodia attenuata per detenute madri.

PREMESSA ED ANALISI DEL PROBLEMA DELLA PRESENZA DEI MINORI IN CARCERE

Il carcere è un'istituzione pensata per gli adulti, non è quindi il luogo adatto a favorire il processo di sviluppo di un bambino. Il fenomeno dei bambini presenti nelle strutture penitenziarie, pur avendo dimensioni ridotte, riveste tuttavia un aspetto rilevante sotto il profilo sociale a causa delle imprevedibili ripercussioni sullo sviluppo evolutivo del bambino. Per fruire del diritto di essere accuditi dalla propria madre i bambini sono costretti a rimanere in carcere nel periodo più delicato della loro crescita in una situazione di deprivazione di stimoli idonei ai loro bisogni, nonostante le risorse impiegate, l'impegno degli operatori, dei volontari, del terzo settore. I più fortunati, si fa per dire, hanno qualche giocattolo, magari anche un lettino vero, invece della branda dove dormire. Gli altri, i più, sono trattati come adulti, stanno dentro una cella e imparano il linguaggio carcerario, vivendo secondo i ritmi ed i tempi della prigione.

Più volte il legislatore è intervenuto con normative ad hoc, da ultimo con la **legge n. 62 del 21 aprile 2011**, che introduce alcune significative modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di rafforzare la tutela del rapporto tra i minori e la madre che si trovi in stato di privazione della libertà personale, per effetto della applicazione di una misura cautelare ovvero in esecuzione di una condanna passata in giudicato.

La tutela del rapporto con i figli viene estesa alla figura del padre, limitatamente all'ipotesi in cui la genitrice sia deceduta o impossibilitata a prestare assistenza alla prole (tale ultima limitazione, peraltro, resta inoperante nel caso di visite al figlio minore in imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute).

L'art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2011, n. 62, sostituisce il testo dell'art. 275, comma 4, c.p.p., con il seguente: **«Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. »**.

L'effetto innovativo della riforma consiste nella estensione fino a **sei anni** dell'età della prole convivente, ai fini dell'operatività del divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre (ovvero del padre qualora la stessa sia deceduta o impossibilitata).

Il divieto connesso alla predetta situazione soggettiva continua ad avere carattere relativo in quanto viene meno in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le quali - secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata - devono fondarsi su un pericolo di non comune, di spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.

Il nuovo testo della disposizione persegue lo scopo di far prevalere le esigenze genitoriali e di educazione su quelle cautelari; portando da tre a sei anni il riferimento all'età della prole, si allunga sensibilmente il periodo di tempo durante il quale la madre (o il padre, se questa è impossibilitata) non può, per regola generale, essere destinataria della misura della custodia in carcere. Il riferimento ai sei anni si deve, secondo i lavori parlamentari, al fatto che tale età coincide normalmente con l'assunzione, da parte dei minori, dei primi obblighi di scolarizzazione.

Un'altra significativa innovazione introdotta dalla L. 21 aprile 2011, n. 62, consiste nella previsione di due nuove "forme" di realizzazione di misure cautelari già esistenti, e che vengono adesso a modularsi diversamente in rapporto alla specifica situazione delle detenute incinte o madri (ovvero dei detenuti padri, nelle ipotesi in cui le madri siano decedute o impossibilitate a prestare assistenza alla prole). Si tratta, precisamente, degli **arresti domiciliari presso una "casa famiglia protetta" e della "custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri"**.

Quest'ultima misura, destinata ad applicarsi nelle ipotesi nelle quali il divieto di disporre la misura coercitiva più grave resti inoperante a causa della presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disciplinata dall'art. 285-bis c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 3, della L. 21 aprile 2011, n. 62.

La nuova norma stabilisce che «nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

Dal tenore letterale della disposizione si evince che l'applicazione della "custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri", in luogo della ordinaria modalità di attuazione della custodia cautelare in carcere, forma oggetto di una facoltà (e non di un obbligo) da parte del giudice, e resta comunque subordinata ad una valutazione di compatibilità con le esigenze cautelari di natura eccezionale ravvisabili nel caso concreto.

L'istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) si impernia su un modello organizzativo di tipo comunitario da realizzare in sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini e prive dei tradizionali riferimenti all'edilizia carceraria; all'interno dell'istituto, gli stessi agenti di Polizia Penitenziaria operano senza divisa.

Attraverso questo tipo di strutture, si intende consentire ai figli delle detenute di trascorrere i loro primi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale.

L'intervento educativo vede la presenza di operatori specializzati in grado di sostenere le detenute nella cura dei figli e di assicurare regolari uscite dei bambini all'esterno. Questo tipo di istituto prevede, inoltre, un percorso personalizzato per ogni detenuta offrendo opportunità scolastiche, nonché di mediazione linguistica e culturale.

In Italia, allo stato, è presente un solo ICAM, inaugurato a Milano nel dicembre 2006 sulla base di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. Il DAP sta operando per realizzare analoghe strutture in altri capoluoghi di provincia.

E' chiaro, peraltro, che l'esigenza di simili strutture risulta accresciuta dalla nuova normativa, che consente di applicare questa specifica forma di custodia cautelare rispetto alle detenute con prole di età fino a sei anni

(e non più soltanto fino a tre anni, come previsto in precedenza). In concreto proprio in attuazione delle risoluzioni europee e delle previsioni normative italiane, occorre promuovere azioni capaci di cogliere gli aspetti di specificità proprie delle donne detenute ed in particolare di quelle con figli

Pertanto si rende indispensabile realizzare un processo di reinserimento e di recupero della maternità attraverso l'efficacia di servizi che non vanifichino il senso e le finalità della legge, garantendo la tutela della coppia madre- bambino.

ICAM: definizione e caratteri dell' istituto

Tra le più significative innovazioni introdotte dalla legge 21 aprile 2012 nr 62 si collocano sia la detenzione domiciliare (arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta) sia la previsione della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, disposta dal giudice ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Dal tenore letterale della disposizione si evince che l'applicazione della custodia cautelare in istituto di custodia attenuata, in luogo della custodia cautelare in carcere, forma oggetto di una **facoltà** e non di un **obbligo** da parte del giudice, e resta comunque subordinata ad una valutazione di compatibilità con le esigenze cautelari di natura eccezionale ravvisabili nel caso concreto.

Attraverso tali tipi di strutture si intende consentire ai figli delle detenute di trascorrere i loro primi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio di insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale dal momento che la detenzione può incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre situazioni di allontanamento o di interruzione drastica dei rapporti.

L'intervento educativo prevede la presenza di operatori specializzati in grado di sostenere le detenute nella cura dei figli e di assicurare regolari uscite dei bambini all'esterno. Questo tipo di istituto prevede inoltre un percorso personalizzato per ogni detenuta offrendo opportunità scolastiche nonché di mediazione linguistica e culturali.

L' esperienza milanese.

Negli ultimi anni è stata data sempre maggiore rilevanza al mantenimento del legame tra i detenuti e i figli. Anche il genitore detenuto deve poter esprimere il suo rapporto con il figlio. Si calcola che ogni anno in Europa siano circa 800.000 i bambini che si trovano nella condizione di avere padre, madre o entrambi i genitori in carcere.

Com'è noto la legge 21/04/2012 ha inteso valorizzare il rapporto fra detenute madri e figli minori. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia sul proprio sito internet le donne detenute con prole nelle carceri italiane, al 31/12/2010 erano 42 e 43 i bambini di età inferiore a tre anni presenti negli istituti.

Alla stessa data risultavano funzionanti 17 asili nido su un totale di 25. Il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando la sperimentazione a Milano di un tipo di istituto di custodia attenuata per madri. Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini. In Italia, allo stato, è presente un solo Icam, inaugurato a Milano, nel dicembre 2006 sulla base di un accordo fra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. Chiaramente l'esigenza di simili strutture risulta

accresciuta dalla nuova normativa, che consente di applicare questa specifica forma di custodia rispetto alle detenute con prole di età fino a sei anni.

IL PROGETTO

OBIETTIVI

- ***Avvio di un progetto sperimentale che prevede la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata, ove verranno ristrette donne imputate o condannate, che abbiano con sé bambini sino a sei anni di età.***
- ***Obiettivo specifico: facilitare la relazione madre-bambino in un ambiente adeguato ad uno stile di vita familiare, nonché con eventuali altri figli all'esterno.***
- ***Avviare un percorso che si trovi in linea con gli obiettivi risocializzativi della pena per quanto concerne il genitore detenuto. La possibilità di relazionarsi con chi è fuori e oltre il carcere è un presupposto e, al tempo stesso, uno strumento fondamentale ai fini del percorso personale e del reinserimento sociale.***

CARATTERI DEL PROGETTO

- ❖ ***Efficacia: sistematicità del processo e congruenza tra obiettivi e risultati***
- ❖ ***Sostenibilità: congruenza fra risorse, costi e benefici***
- ❖ ***Trasferibilità: sperimentazione di prassi innovative riproducibili e trasferibili***
- ❖ ***Integrazione: Strutturazione di collaborazione con la comunità locale.***

METODOLOGIE:

Tale modello si prefigge di adottare lo strumento operativo di tipo comunitario da realizzarsi in sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini.

La gestione sinergica del progetto sarà realizzata attraverso il coordinamento interistituzionale fra i vari partners coinvolti, sia pure nel riconoscimento dell'autonomia dei singoli soggetti e nel rispetto delle competenze esclusive.

Si configura, altresì, la costituzione di un **gruppo Interistituzionale**, che promuoverà la più ampia partecipazione degli Enti e/o Associazioni del territorio, curando la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Nella fase iniziale il progetto si rivolgerà prevalentemente alle donne madri detenute con prole **nell'ambito territoriale del comune di Messina , per poi estendersi a livello regionale.**

L'istituto dipenderà dalla Direzione della casa circondariale di Gazzi-Messina.

La struttura sarà un appartamento o altro tipo di immobile, dotato di sala colloqui, sala polivalente/biblioteca attrezzata con tv e computer, lavanderia, sala giochi, camere da letto, guardaroba, sala, cucina, infermeria.

L'ambiente, dove i bambini e le loro mamme troveranno accoglienza, affetto, ma soprattutto serenità, sarà di tipo familiare, caldo ed accogliente, senza barriere architettoniche, arredato in maniera confortevole, con spazi dedicati alle attività ludiche.

Fondamentali saranno gli incontri periodici tra servizi territoriali e realtà operanti nelle strutture carcerarie.

Tramite la realizzazione di un ICAM, si intende consentire ai bambini, figli di detenute, di trascorrere i loro primissimi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale.

AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO E RISORSE

Creazione di una Sezione a Custodia Attenuata/casa famiglia protetta con contestuale attivazione di una adeguata rete dei servizi nel **territorio del Comune di Messina** per l' avvio dei percorsi socio-assistenziali ed educativi destinati a garantire la tutela della salute e la salvaguardia del rapporto madre-figlio, **da estendersi poi a livello regionale.**

RISORSE UMANE INTERNE: comporterà l'individuazione degli operatori coinvolti nell'iniziativa, con riferimento al numero complessivo e specificando l'attività svolta.

RISORSE UMANE ESTERNE: Coinvolgimento degli Enti Territoriali per le attività istituzionali di specifica competenza

COSA SI PROPONE

Tale proposta non può non tener conto del documento "*Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria*", approvato il 19 Marzo 2008 dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che prevede la possibilità di sviluppare patti di inclusione sociale a livello regionale e/o locale anche tra la Regione ed il Ministero della Giustizia nell'ambito delle politiche sociali del settore carcerario.

Alla luce della L 40/2001 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori", che prevede, tra l'altro, misure di pena alternative per donne madri e assistenza per i figli minorenni occorre procedere all'avvio di un progetto sperimentale che preveda la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata, ove verranno soggiornate donne imputate o condannate, che abbiano con sé bambini sino a tre anni, al fine di garantire il rapporto madre-figlio nei primi anni di vita del minore.

Considerato che per l'attuazione dell'azione sopracitata si ritiene opportuno avviare un'azione di collaborazione fra vari soggetti istituzionali e non istituzionali ricoprenti, ognuno per le proprie specificità, i vari settori di attività connessi all'istituzione ed alla gestione di una sezione a custodia attenuata specializzata per donne imputate o condannate aventi bambini sino a tre anni;

si propone

l'individuazione di operatori e di altri organi dell'Amministrazione Penitenziaria, Enti Pubblici o privati operanti nella comunità locale, ovvero di liberi professionisti, che collaborino alla realizzazione dell'iniziativa. La sinergia e la collaborazione con gli Enti Istituzionali coinvolti nella sottoscrizione di intenti, che verrà stipulata, suggerisce la realizzazione e la messa a punto di un modello organizzativo e di trattamento sperimentale, che potrà poi considerarsi quale prototipo di altre esperienze simili da realizzarsi in futuro.

Si prevede di poter fissare in tempi brevi un incontro tra il Comune di Messina, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, la Regione Sicilia, la Procura Generale ed il Tribunale di Messina, il garante dei diritti dei detenuti e le associazioni ONLUS aderenti all'iniziativa, per la stipula di un protocollo d'intesa nel quale verranno delineate le linee guida per la realizzazione del presente progetto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E SUA TRASFERIBILITA'

Le prassi sperimentate potranno essere ampliate e ripetute nel medesimo ambito, ovvero dar luogo a nuove iniziative a livello regionale.

RISORSE MATERIALI (ECONOMICHE E STRUTTURALI) DA UTILIZZARE

Reperimento dei locali che ospiteranno le madri detenute e la loro prole, nonché la quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche o all'interno dei bilanci regionali annuali, attraverso gli appositi atti di attuazione successivi, o attraverso finanziamenti della Cassa delle Ammende.

EFFICACIA DELL'INIZIATIVA: RISULTATI ATTESI

Ospitare i bambini in un contesto non detentivo

Utilizzo dei servizi socio-sanitari del territorio

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Le modalità di diffusione del progetto dei risultati coincidono con la necessità di promuovere il progetto nel Territorio al fine di contribuire alla realizzazione dell'ICAM, ovvero di una casa-famiglia protetta.

Le forme di diffusione dei risultati previste sono:

- conferenze stampa iniziale avvio attività
- relazioni tecniche
- pubblicazioni su riviste specializzate;
- pubblicazione e diffusione della guida;
- proiezione e diffusione video;
- seminario finale

Stato del Progetto

Nel mese di ottobre del 2012 si è tenuta presso il Municipio di Messina il primo incontro tra il Commissario dello stesso ente ed i rappresentanti della Procura della Repubblica, del Tribunale di Messina e di questo Ufficio del Garante.

Il Commissario dott. Croce si è impegnato a ricercare tra i beni immobili dell'Amministrazione qualche manufatto che potesse essere adibito all'uso. E' stato individuato un fabbricato, adibito ad ex scuola elementare che potrebbe avere le caratteristiche richieste per svolgere l'attività proposta.

Visti i volumi si potrebbe realizzare una struttura che possa accogliere otto detenute con adeguati locali dove potere svolgere le attività programmate sia per le recluse che per i figli.

L'Ufficio ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nelle forme previste dalla Legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'art.27 della Costituzione che ribadisce il principio secondo il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- La legge 354 /75 e successive modificazioni – Ordinamento penitenziario;

- Il Dpr n 230/2000 - Regolamento di Esecuzione della legge 354/75;
- L' art. 275 c.p.p. che, salvo eccezionali circostanze, esclude la custodia cautelare in carcere per le donne incinte o madri con prole convivente di età inferiore a tre anni;
- L' Art. 146 c.p. che prevede il differimento obbligatorio della pena se questa deve aver luogo nei confronti di donna incinta o di donna che abbia partorito da meno di sei mesi;
- L'Art. 147 c.p. che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di donna che abbia partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno;
- La Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- La Legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La legge n 40/2001, che introduce nell'ordinamento penitenziario nuovi tipi di misure alternative per donne madri, nonché modalità di assistenza all'esterno dei figli minori;
- La L.R. 31/2000 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti all’attuazione delle politiche di promozione rivolte all’infanzia”;
- La convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite il 20-11-1989;
- La Convenzione di New York sui diritti dei bambini (L. 176/1991);
- La Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini (1996); promossa dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia con L. 77/2003;
- La risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l’impatto dell’incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare, e la raccomandazione R (2000) 1469 sulle madri ed i neonati in carcere;
- Le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’A.G. approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di

Coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato in data 19 marzo 2008;

- Le conclusioni del Programma esecutivo d'azione n. 25 “Detenzione al femminile” contenuto nella Direttiva del Ministro della Giustizia dell’anno 2005, e lo schema-tipo di regolamento interno per reparti detentivi femminili, prodotto dal gruppo di lavoro e diffuso con circolare n. 0308268-2008 del 17/09/2008.

- Proposte del Garante dei diritti dei detenuti per il 2013

Alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile desumere che le proposte di attività da svolgere per l’anno 2013 possono essere molteplici.

Per la maggior parte esse sono già note, poiché hanno costituito la base di numerosi disegni di legge e di atti di indirizzo depositati presso il Senato della Repubblica. In tal senso, non v’è dubbio, infatti, che aver rivestito la duplice veste di Garante dei diritti dei detenuti e di Senatore della Repubblica, ha reso ogni attività più incisiva, poiché resa contestualmente nota attraverso atti o interventi in Aula.

Inoltre, spesso, il Garante siciliano si è fatto portavoce delle istanze dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti, costituiti in Conferenza nazionale, da egli stesso presieduta sino a dicembre 2012, per illustrare le numerose problematiche che affliggono le carceri italiane.

Anche la norma che ha previsto l’accesso dei Garanti, e del personale dei rispettivi uffici, all’interno delle strutture penitenziarie, con le medesime modalità dei parlamentari, è frutto di un emendamento da esso presentato.

Tuttavia, è opportuno elencare le proposte ritenute essenziali per il funzionamento dell’Ufficio:

1. Immediata ripresa delle attività di ascolto dei reclusi presso le strutture penitenziarie;
2. Rifinanziamento dei capitoli di bilancio relativi allo svolgimento delle attività istituzionali;
3. Rifinanziamento del capitolo di bilancio relativo alla realizzazione di attività di lavoro autonomo da parte dei detenuti in espiazione di pena (legge regionale 16/99);
4. Creazione di un tavolo tecnico per la predisposizione di iniziative utili per una corretta applicazione dell’art. 27 della Costituzione (v. in proposito la proposta sulla costituzione dell’Osservatorio sul mondo penitenziario, bloccata dal dirigente dell’Ufficio);
5. Presentazione di ulteriori ricorsi ai competenti Magistrati di Sorveglianza, ed agli organi di tutele dell’U.E per evidenziare le condizioni di vita inumane e degradanti presenti negli istituti siciliani;

6. Azioni utili affinché i futuri provvedimenti legislativi possano prevedere un minor ricorso alla carcerazione preventiva ed un maggior utilizzo delle pene alternative al carcere;
7. Iniziative per garantire, in tempi brevi, l'applicazione in Sicilia del DPCM 1/4/2008, come già molto opportunamente avviate dall'On. Presidente della Regione ed all'Assessore al ramo, appena insediati;
8. Realizzazione di convegni di divulgazione, concertazione e proposta in materia di esecuzione penale;
9. Riapertura dell'U.O.B. di Caltanissetta al fine di garantire un maggior presidio territoriale dell'Ufficio;
10. Realizzazione di pubblicazione informative e divulgative;
11. Rafforzamento del sito web e delle presenze nei social network;
12. Rafforzamento sede di Catania e dotazione attrezzature idonee;
13. Incremento protocolli d'intesa in campo legale, socio – culturale, medico, di mediazione e psicologico;
14. Coinvolgimento maggiore degli Enti Locali e delle Istituzioni presenti nei vari territori;
15. Intensificazione dei rapporti tra i vari Garanti e la relativa Conferenza nazionale.

Si sottolinea che, purtroppo, spesso l'attività del Garante si è concentrata sulla risoluzione di emergenze le cui refluenze non sono programmabili, delle quali si potrà trattare solo all'interno della relazione annuale dell'anno successivo, ma ciò non toglie che la possibilità di avviare le iniziative di cui sopra, anche con contenute risorse economiche, non possa migliorare radicalmente la qualità dei servizi già resi dall'Ufficio, sia pur con i pochi mezzi oggi disponibili, nonché con i palesi e noti ostacoli posti in essere a più livelli. Ostacoli, è opportuno precisare, che provocano una pericolosa e grave delegittimazione dei compiti dell'Ufficio e del Garante indebolendone l'attività a tutto vantaggio non dello Stato, della Regione e della società, bensì di chi illegalmente non lo riconosce non riconoscendone l'autorità, la giustizia e la solidarietà.

PARTE TERZA

DATI E DOCUMENTI

Presenze nelle carceri siciliane distribuite per posizione giuridica dato al 31 dicembre 2012

Istituto	Tipo	Posizione giuridica								
		Imputati			Condannati			Internati		
		Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Agrigento	CC	8	168	176	18	223	241	0	0	0
Augusta	CR	0	13	13	0	431	431	0	0	0
Barcellona Pozzo di Gotto	OPG	0	12	12	0	42	42	0	175	175
Caltagirone	CC	0	88	88	0	162	162	0	0	0
Caltanissetta	CC	0	133	133	0	149	149	0	0	0
Castelvetrano	CC	0	11	11	0	81	81	0	0	0
Catania Bicocca	CC	0	184	184	0	73	73	0	0	0
Catania Piazza Lanza	CC	10	380	390	6	81	87	0	0	0
Enna	CC	1	63	64	5	107	112	0	0	0
Favignana G. Barraco	CR	0	7	7	0	58	58	0	39	39
Gela	CC	0	19	19	0	70	70	0	0	0
Giarre	CC	0	21	21	0	61	61	0	0	0
Marsala	CC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messina	CC	31	174	205	18	108	126	0	1	1
Mistretta	CC	0	16	16	0	19	19	0	0	0
Modica	CC	0	59	59	0	10	10	0	0	0
Nicosia	CC	0	24	24	0	31	31	0	0	0
Noto	CR	0	8	8	0	239	239	0	0	0
Palermo Pagliarelli	CC	19	421	440	41	823	864	0	0	0
Palermo Ucciardone	CC	0	228	228	0	259	259	0	0	0
Piazza Armerina	CC	0	32	32	0	82	82	0	0	0
Ragusa	CC	0	99	99	0	66	66	0	0	0
San Cataldo	CR	0	6	6	94	94	0	0	0	0
Sciacca	CC	0	34	34	0	73	73	0	0	0
Siracusa	CC	0	226	226	0	283	283	0	0	0
Termini Imerese	CC	0	62	62	0	103	103	0	0	0
Trapani	CC	4	170	174	10	321	331	0	5	5
Totale Regione	27	73	2.658	2.731	98	4.049	4.147	0	220	220

Dati forniti dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Ulteriori dati

Istituto	Tipo	Servizio Sanitario			Dati vari		
		Medici	Specialisti	Infermieri	Pol Pen	Educat.	Volont.
Agrigento	CC	8	7	6	263	8	7
Augusta	CR	7	8	8	242	8	70
Barcellona P. di Gotto	OPG	6	23	48	115	5	185
Caltagirone	CC	1	3	5	104	3	6
Caltanissetta	CC	6	12	6	216	5	1
Castelvetrano	CC	5	4	4	58	2	0
Catania Bicocca	CC	7	4	9	125	5	5
Catania Piazza Lanza	CC	6	9	12	259	7	30
Enna	CC	5	4	6	108	2	26
Favignana	CR	7	6	4	79	2	0
Gela	CC	3	3	4	60	1	0
Giarre	CC	6	2	4	33	2	3
Marsala	CC	0	0	0	0	0	0
Messina	CC	15	32	31	232	5	23
Mistretta	CC	2	5	2	28	3	1
Modica	CC	5	0	2	32	1	3
Nicosia	CC	4	1	4	43	1	3
Noto	CR	5	6	2	52	2	3
Palermo Pagliarelli	CC	16	18	19	709	13	20
Palermo Ucciardone	CC	16	20	20	415	7	8
Piazza Armerina	CC	4	1	3	36	2	3
Ragusa	CC	7	7	6	74	4	8
San Cataldo	CR	3	6	2	65	5	1
Sciacca	CC	5	6	3	42	2	0
Siracusa	CC	6	5	6	226	5	36
Termini Imerese	CC	5	4	2	98	4	4
Trapani	CC	8	6	8	279	6	1

Dati forniti dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria -

Corre obbligo precisare che all'interno delle precedenti relazioni annuali è sempre stato inserito il dato relativo al totale delle richieste pervenute presso l'Ufficio, distinto per struttura penitenziaria, ed il relativo riscontro alle stesse.

Purtroppo, il dato al 31 dicembre 2012 non potrà essere evidenziato poiché, benché il Garante lo abbia espressamente richiesto ai dirigenti delle due strutture intermedie di cui si compone l'Ufficio, il dirigente dell'Area di Palermo non ha ritenuto di dover adottare un prospetto riepilogativo dettagliato che avrebbe consentito al Garante di pervenire al dato preciso.

Infatti, gli elementi che il dirigente ha comunicato sono comprensivi di dati anagrafici e di altri elementi che non consentono di raggruppare gli interventi per tipologie, così come il Garante aveva chiesto. In ogni caso, si riporta il numero orientativo, viste le difficoltà esposte, di reclusi che si sono rivolti al Garante nel corso del 2012 la cui competenza era dell'Area di Palermo dell'Ufficio:

- Agrigento, n. 22 reclusi;
- Castelvetrano, n. 14 reclusi;
- Sciacca, n. 16 reclusi;
- Trapani, n. 35 reclusi;

- Favignana, n. 10 reclusi;
- Caltanissetta, n. 21 reclusi;
- S. Cataldo, n. 13 reclusi;
- Gela, n. 5 reclusi;
- Ucciardone, n. 71 reclusi;
- Pagliarelli, n. 143 reclusi;
- Termini Imerese, n. 36 reclusi;
- Detenuti siciliani ristretti presso strutture penitenziarie aventi sede fuori dalla Sicilia, n. 27 reclusi.

Rispetto all'Ufficio di Catania è possibile, invece, indicare cifre più precise che dimostrano l'importanza di detta struttura e l'incremento che essa ha registrato rispetto agli anni precedenti, nonostante i disagi a cui ha dovuto sottoporsi a causa dell'atteggiamento del dirigente della sede di Palermo.

Durante il corso del 2012 sono state inoltrate all'Ufficio:

- 331 richieste di reclusi +54% , rispetto alle 215 dell'anno precedente ed alle 155 del 2010,
- di queste 143 riguardano trasferimenti , 46 problemi sanitari, 12 problematiche trattamentali e 130 richieste relative a problematiche diverse.
- Ai reclusi interessati sono state inoltrate 374 note di riscontro +53%, rispetto alle 245 dell'anno precedente ed alle 140 del 2010.
- In esito alle richieste dei reclusi sono state formulate 86 richieste d'intervento alle direzioni delle carceri +90%, rispetto alle 45 del 2011, n . 41 interPELLI al PRAP +105% rispetto alle 20 richieste dello scorso anno , n. 74 al DAP +78% , rispetto alle 42 del 2011 e 33 dirette a diversi altri soggetti interessati, per un totale complessivo di 608 comunicazioni + 62 % , rispetto alle 375 dello scorso anno.

- Conclusioni e ringraziamenti

Da quanto esposto nella presente relazione, emergono le diverse criticità di quello che viene comunemente definito "Pianeta Carcere".

Le azioni da porre in essere per garantire una detenzione rispettosa del dettato costituzionale, è auspicabile che siano poste in essere immediatamente ed assunte dal nuovo Parlamento, soprattutto in materia di pene alternative e di accelerazione dei tempi della giustizia, oltre che per quanto attiene al reperimento delle somme necessarie a garantire una corretta esecuzione penale.

Per la parte di competenza del Garante siciliano, si sottolinea la necessità di una rivisitazione delle somme in atto allocate negli appositi capitoli di spesa, la cui consistenza non consente di offrire alla popolazione detenuta maggiori possibilità di assistenza e reinserimento.

Volendo citare un esempio, si evidenzia che, in passato, attraverso i fondi disponibili, è stato possibile dotare la struttura penitenziaria di Marsala di uno

psicologo, ma sono stati anche possibili interventi specifici in campo sanitario, in campo culturale, è stato possibile indire premi ed organizzare convegni. Insomma, si è cercato di apportare un contributo per rendere meno gravosa la pena. Così come sarebbe indispensabile rifinanziare la legge regionale 16/99, in materia di lavoro autonomo per i reclusi, che ha raggiunto inaspettato successo della non recidiva per i circa 130 soggetti che ne hanno goduto.

Infine, il Garante rivolge i più sentiti ringraziamenti a quanti hanno collaborato nel corso dell'anno 2012 allo svolgimento dei compiti istituzionali ascritti al medesimo.

In particolare, al DAP, ai Direttori delle carceri, alla Magistratura di sorveglianza, alla Polizia penitenziaria, ai medici penitenziari, agli educatori, e al personale paramedico, al mondo del volontariato, ai mediatori culturali, agli psicologi e a quanti si dedicano con encomiabile impegno a rendere più umana la detenzione.

Un ringraziamento particolare va formulato alla Provincia regionale di Catania, che ospita la sede etnea dell'Ufficio, all'Assemblea Regionale Siciliana ed alla Fondazione Frisone che suppliscono ai ritardi relativi alla predisposizione degli atti riguardanti la fornitura di attrezzature e servizi, nonostante le ripetute sollecitazioni che il Garante ha più volte avanzato, senza esito, al dirigente dell'Ufficio.

Si ringrazia altresì il Presidente della Regione e l'Assessore alla sanità per la tempestività con cui hanno avviato il recepimento del decreto in materia di salute in carcere.

Si ringraziano anche tutti i Presidenti delle Associazioni con le quali sono stati stipulati i protocolli d'intesa, i Commissari straordinari dell'Ente CEFOP ed il referente del protocollo in questione, Dott.ssa M. Laura Ammannato. Si ringrazia il Sindaco di Enna, Dott. Paolo Garofalo, il magnifico Rettore dell'Università degli studi di Enna, Prof. Gianni Puglisi, ed il Presidente Dott. Cataldo Salerno.

Si ringrazia il Dott. Salvatore Sclacca, dirigente dell'Unità Operativa di Base di Catania dell'Ufficio del Garante, ed i dipendenti del comparto non dirigenziale in servizio presso la predetta U.O.B., Sigg.ri Mario Contadino e Gaetano Faraci. La Dott.ssa Gloria Cammarata, funzionario direttivo in servizio presso l'Area di Palermo dell'Ufficio del Garante e la Sig.ra Rosa Varisco, operatore A2, sulle quali, in atto, grava la maggior parte del lavoro ricadente nel territorio della Sicilia occidentale.